SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 10 marzo 2015 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 9

Corte dei conti

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 dicembre 2014, n. **206**.

Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, che individua criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, ed in particolare l'articolo 21, che stabilisce che lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, tra l'altro:

al comma 1 istituisce presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), senza nuovi oneri per la finanza pubblica, il «Casellario dell'Assistenza» per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;

al comma 2 stabilisce che il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni non profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse;

al comma 3 stabilisce che gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario dell'Assistenza i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall'INPS;

al comma 4 stabilisce che le modalità di attuazione dell'istituzione del Casellario dell'Assistenza sono disciplinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il quale:

al primo periodo, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, siano rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

al terzo periodo, prevede che a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al primo periodo del medesimo articolo 5, comma 1, sopra citato, siano abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221;

al quarto periodo, stabilisce che le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse;

Visto l'articolo 16 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che:

al comma 1 stabilisce, tra l'altro, che al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi relativi a diverse disposizioni in materia di politiche sociali e assistenziali;

al comma 2 stabilisce, tra l'altro, che le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, inte-

grate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari medesimi e con tutti gli altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il Casellario dell'Assistenza nonché che tutte le informazioni ivi presenti siano utilizzate e scambiate con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio e, in particolare, ai fini dell'alimentazione del sistema informativo dei servizi sociali;

al comma 3 stabilisce, tra l'altro, che le informazioni del Casellario anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore delle persone non autosufficienti sono integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'INPS;

al comma 4 stabilisce che le modalità di attuazione del comma 3 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata;

Visto il decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente «Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE», in attuazione del citato articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Visto l'articolo 5 del decreto 26 giugno 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

Acquisito il parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 23 gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo 2014, con il quale è stata richiesta una riorganizzazione e rimodulazione dello schema di regolamento ai fini dell'espressione in via definitiva del parere;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 giugno 2014, le cui osservazioni sono state integralmente recepite;

Viste le comunicazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota n. 29/0003111/L dell'11 luglio 2014, nonché, in esito ai contatti con il citato Dipartimento, con nota n. 29/0003578/L del 4 agosto 2014;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, n. DAGL-0008734-P del 24 settembre 2014, con la quale si comunica il nulla osta all'ulteriore seguito del provvedimento;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. Con il presente decreto si definiscono le caratteristiche del casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, quale strumento di raccolta delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali loro erogate, al fine di migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali. Tali informazioni contribuiscono ad assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e costituiscono, secondo le modalità di cui all'articolo 6, parte della base conoscitiva del sistema informativo dei servizi sociali, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Per tali finalità confluiscono nel casellario, secondo le modalità di cui all'articolo 3, le informazioni della banca dati delle prestazioni sociali agevolate, di cui al decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente «Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE». Il casellario acquisisce altresì le informazioni sulle altre prestazioni sociali, la cui erogazione non è condizionata alla verifica della situazione economica dei beneficiari, organizzate in apposita banca dati, secondo le modalità di cui all'articolo 4. Il casellario acquisisce infine, in caso di prestazioni sociali che per la loro natura richiedono interventi di valutazione e presa in carico da parte dei servizi sociali, le informazioni sulla valutazione dei beneficiari, secondo le modalità di cui all'articolo 5.

2. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «Casellario»: il casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

b) «Prestazioni sociali»: si intendono le prestazioni di natura assistenziale, ovvero, ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto

quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

c) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

d) «Prestazioni di natura previdenziale rilevanti per il SISS»: prestazioni di natura previdenziale o comunque rivolte esclusivamente ai lavoratori, che per natura, categorie dei beneficiari e obiettivi perseguiti assumono rilievo per le finalità del sistema informativo dei servizi sociali;

e) «Agevolazioni tributarie rilevanti per il SISS»: agevolazioni tributarie che per natura, categorie dei beneficiari e obiettivi perseguiti sono assimilabili alle prestazioni sociali, per quanto non erogate in forma diretta mediante trasferimenti monetari;

f) «Posizione assistenziale»: si intende l'insieme delle informazioni relative alle prestazioni sociali e prestazioni sociali agevolate poste in essere su un dato beneficiario corredate dalle informazioni sul beneficiario stesso;

g) «Ente erogatore»: ente che nella sua qualità di titolare dell'erogazione di prestazioni sociali effettua altresì la rilevazione delle informazioni per il Casellario individuate dal presente decreto;

h) «Servizio sociale professionale»: complessivo insieme di interventi attivati per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di situazioni di bisogno e la promozione di nuove risorse sociali. Comprende, tra l'altro, le funzioni di presa in carico, progettazione, valutazione multidimensionale, inserimento in strutture residenziali e centri diurni;

i) «Presa in carico»: funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio;

l) «SISS»: sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

m) «SINBA»: sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie;

n) «SINA»: sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti;

o) «SIP»: sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale;

p) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

q) «ISR»: indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

r) «ISP»: indicatore della situazione patrimoniale, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Art. 2.

Casellario dell'assistenza

1. Il Casellario è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali ed ha compiti di raccolta, conservazione e gestione dei dati relativi alle caratteristiche delle prestazioni sociali erogate, nonché, secondo le modalità di cui all'articolo 5, delle informazioni utili alla presa in carico dei soggetti aventi titolo alle medesime prestazioni, incluse le informazioni sulle caratteristiche personali e familiari e sulla valutazione del bisogno.

2. Gli enti locali e ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali e di prestazioni sociali agevolate mettono a disposizione del Casellario le informazioni di propria competenza individuate dal presente decreto. Resta fermo che il Casellario raccoglie informazioni connesse alle sole prestazioni sociali per la cui erogazione è necessaria l'identificazione del beneficiario. Le informazioni raccolte dal Casellario sono rese disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 6, fatti salvi gli specifici utilizzi della banca dati delle prestazioni sociali agevolate, di cui all'articolo 3. Ai fini della trasmissione delle informazioni, gli enti locali possono avvalersi del sistema pubblico di connettività attraverso servizi di cooperazione applicativa.

3. Il Casellario è costituito dalle seguenti componenti:

a) banca dati delle prestazioni sociali agevolate, di cui all'articolo 3, nonché al citato decreto interministeriale 8 marzo 2013;

b) banca dati delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4;

c) banca dati delle valutazioni multidimensionali, di cui all'articolo 5, nel caso in cui alle prestazioni sociali sia associata una presa in carico da parte del servizio sociale professionale.

4. L'elenco delle prestazioni di riferimento per le banche dati di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 è riportato nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'elenco è unitario, atteso che per la medesima tipologia di prestazione, nei casi previsti

dalle disposizioni vigenti, l'erogazione può essere sottoposta o meno alla verifica della condizione economica dei beneficiari.

5. L'INPS provvede a cancellare la posizione assistenziale dal Casellario trascorsi 5 anni dall'anno di ultima erogazione di una prestazione sociale al beneficiario interessato.

6. Le modalità attuative e le specifiche tecniche per l'acquisizione, la trasmissione e lo scambio delle informazioni e dei dati contenuti nelle banche dati di cui al comma 3, sono definite dall'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, con il medesimo decreto direttoriale di cui all'articolo 7, comma 5.

Art. 3.

Banca dati delle prestazioni sociali agevolate

1. La banca dati delle prestazioni sociali agevolate, come definite all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, raccoglie le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali agevolate loro erogate. L'elenco delle prestazioni sociali che possono assumere la qualifica di prestazioni sociali agevolate è riportato, unitamente con quello generale delle prestazioni sociali, nelle apposite sezioni A1, A2 e A3 della Tabella 1, che recepisce ed integra l'elenco di cui alla Tabella 1 del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013. Nel caso in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'ente competente alla disciplina della prestazione non ne abbia sottoposto l'erogazione alla verifica della condizione economica dei beneficiari, la prestazione medesima è da intendersi parte della banca dati delle prestazioni sociali di cui all'articolo 4. Per le prestazioni sociali agevolate che non siano riconducibili all'elenco di cui alla Tabella 1 del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su segnalazione degli enti erogatori, si provvede ad ampliare l'elenco stesso e a rendere disponibile la sua versione aggiornata.

2. Le informazioni che costituiscono la banca dati delle prestazioni sociali agevolate sono le seguenti:

a) dati identificativi dell'ente erogatore e del beneficiario;

b) tipologia delle prestazioni sociali agevolate;

c) informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sociali agevolate;

d) informazioni relative al valore sintetico dell'ISEE, dell'ISR e dell'ISP, nonché informazioni sul numero dei componenti del nucleo familiare e relativa classe d'età.

3. Le informazioni, di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono individuate nella Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto e che recepisce ed integra la Tabella 2 del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013.

4. Le informazioni di cui al comma 2, lettera *d)* sono estratte dal sistema informativo dell'ISEE di cui all'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

5. Oltre che per le finalità di cui all'articolo 6, le informazioni contenute nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate sono utilizzate anche al fine di rafforzare i controlli connessi all'erogazione di prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE, nonché all'irrogazione di sanzioni per la fruizione illegittima delle medesime prestazioni. A tal fine l'INPS, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza accedono alle informazioni contenute nella banca dati prestazioni sociali agevolate secondo le modalità di cui all'articolo 4 del citato decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

Banca dati delle prestazioni sociali

1. La banca dati delle prestazioni sociali raccoglie le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali, che non sono state già incluse nella banca dati di cui all'articolo 3, nonché sulle prestazioni di natura previdenziale rilevanti per il SISS, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, e sulle agevolazioni tributarie rilevanti per il SISS, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e)*. L'elenco delle prestazioni sociali è riportato nella Tabella 1, sezioni A1, A2 e A3, ad integrazione delle prestazioni sociali agevolate, nonché nella sezione A4, concernente le prestazioni sociali erogate da INPS, incluse le prestazioni di natura previdenziale rilevanti per il SISS. La sezione A5 riporta le agevolazioni tributarie rilevanti per il SISS. Resta fermo che è da intendersi parte della banca dati delle prestazioni sociali di cui al presente articolo anche la prestazione identificata nell'elenco delle sezioni A1, A2 e A3 come prestazione sociale agevolata laddove, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'ente competente alla disciplina della prestazione medesima non ne abbia sottoposto l'erogazione alla verifica della condizione economica dei beneficiari. Per le prestazioni sociali che non siano riconducibili all'elenco di cui alla Tabella 1 del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su segnalazione degli enti erogatori, si provvede ad aggiornare l'elenco stesso e a rendere disponibile la sua versione aggiornata.

2. Le informazioni che costituiscono la banca dati delle prestazioni sociali sono le seguenti:

a) dati identificativi dell'ente erogatore e del beneficiario;

b) tipologia delle prestazioni sociali;

c) informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sociali.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono individuate con le medesime modalità adottate con riferimento alle

prestazioni sociali agevolate, di cui all'articolo 3, comma 3, fatta salva la mancata attivazione dei campi della Tabella 2, sezione 3, non rilevanti per le prestazioni non condizionate ad ISEE.

4. Il Casellario acquisisce dall'Anagrafe tributaria le informazioni sulle agevolazioni tributarie incluse nella sezione A5 della Tabella 1. In ogni caso le informazioni sono acquisite solo in presenza di valori positivi dell'agevolazione tributaria e sono visualizzabili secondo modalità che impediscono l'identificazione dei soggetti.

Art. 5.

Banca dati della valutazione multidimensionale per la presa in carico

1. Nel caso in cui all'erogazione di una prestazione sociale sia associata una presa in carico da parte del servizio sociale professionale, gli enti erogatori mettono a disposizione del Casellario le informazioni sulla valutazione multidimensionale, incluse le caratteristiche socio-demografiche del beneficiario e/o del suo nucleo familiare, come individuate nella Tabella 3, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono organizzate in tre sezioni corrispondenti a distinte aree di utenza:

a) Infanzia, adolescenza e famiglia;

b) Disabilità e non autosufficienza;

c) Povertà, esclusione sociale e altre forme di disagio.

Le sezioni costituiscono moduli separati del Casellario, correlate selettivamente con la Tabella 2 e le informazioni estratte dal sistema informativo dell'ISEE secondo le modalità di cui ai commi successivi.

3. In sede di prima applicazione, la Tabella 3 recepisce per ciascuna delle sezioni di cui al comma 2 le informazioni definite, ai fini della realizzazione del SISS, nei moduli in fase di sperimentazione d'intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni e le Province autonome, di cui all'articolo 5 del decreto 26 giugno 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare, le informazioni di cui al comma 2 sono definite:

a) quanto alla lettera *a)*, attraverso il modulo SINBA;

b) quanto alla lettera *b)*, attraverso il modulo SINA;

c) quanto alla lettera *c)*, attraverso il modulo SIP.

4. Con riferimento alle sole informazioni raccolte attraverso il modulo SINBA, di cui al comma 3, l'acquisizione da parte del Casellario avviene in forma individuale ma priva di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con gli interessati e comunque con modalità che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili. A tal fine, gli enti erogatori inseriscono il codice fiscale dei beneficiari utilizzandolo esclusivamente per associare alle informazioni raccolte attraverso il modulo SINBA quelle sulle eventuali ulteriori prestazioni, acquisite dal Casellario con la Tabella 2, e quelle eventualmente estratte dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 3. A seguito dell'associazione di cui al precedente periodo, le informazioni sono automaticamente riaggregate, al fine di garantire la non identificabilità degli interessati, prevedendo comunque i seguenti livelli minimi di aggregazione:

a) riferimenti territoriali di livello non inferiore a quello di ambito territoriale, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

b) riferimenti all'età del beneficiario individuabili in classi non inferiori al triennio;

c) eventuali riferimenti all'ISEE o alle condizioni economiche per scaglioni non inferiori ad euro 3.000.

5. Le procedure mediante le quali si assicura la non identificabilità degli interessati, che deve essere comunque garantita all'atto dell'acquisizione delle informazioni del modulo SINBA da parte del Casellario, sono indicate nel decreto direttoriale di cui all'articolo 2, comma 6. Con il medesimo provvedimento si garantisce la non reversibilità del processo di associazione tra le informazioni raccolte attraverso il modulo SINBA e le altre presenti nel Casellario, di cui al secondo periodo del presente comma.

6. Con riferimento alle informazioni raccolte attraverso il modulo SIP, la definizione dei flussi informativi è oggetto di apposita sperimentazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con le Regioni e le Province autonome, ai sensi del comma 7.

7. Al fine di sviluppare l'assetto dei relativi flussi, le informazioni di cui al presente articolo sono inviate all'INPS dagli enti locali, in forma singola o associata, individuati con accordo in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in via sperimentale, per un periodo di 12 mesi a partire dal termine specificato con il decreto direttoriale di cui all'articolo 2, comma 6. Al termine della fase di sperimentazione e a seguito della verifica della congruità dei flussi informativi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si procede all'integrazione ed eventuale revisione dei flussi informativi per tutto il territorio nazionale. Con il medesimo provvedimento si procede alla definizione dei flussi informativi del SIP.

Art. 6.

Utilizzo del Casellario

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'INPS rende disponibili per l'alimentazione del SISS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, le informazioni contenute nel Casellario, in forma individuale ma prive di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessa-

ti e comunque secondo modalità, stabilite con il decreto direttoriale di cui all'articolo 2, comma 6, che rendono gli interessati non identificabili, ai seguenti soggetti:

a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi, nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio;

b) Regioni, Province Autonome e Comuni, nonché altri enti pubblici ai quali, in conformità alle leggi vigenti, sia affidata la programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, per fini di programmazione delle medesime prestazioni, oltre alle finalità di cui alla lettera *a)*.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono altresì utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la predisposizione della relazione sulle politiche sociali e assistenziali da presentare alle Camere ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno.

3. L'INPS fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le indicazioni del medesimo Ministero, rappresentazioni in forma aggregata dei dati ai fini del monitoraggio della spesa sociale nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio.

4. L'INPS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, rende accessibili agli enti locali, limitatamente alle prestazioni erogate dal medesimo ente ed alle prestazioni erogate dall'INPS, le informazioni, corredate di codice fiscale, al fine di migliorare e rendere più efficiente ed efficace la gestione delle risorse, attesa la relazione di complementarità tra le prestazioni erogate dall'INPS e quelle erogate a livello locale.

5. Sono fatti salvi gli specifici utilizzi della banca dati delle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, nonché del citato decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 7.

Trattamento e sicurezza dei dati

1. Gli enti locali, anche in forma associata e, nei casi previsti dalla legge, per il tramite delle Regioni e Province Autonome, gli altri enti erogatori e l'INPS eseguono la raccolta, l'elaborazione e lo scambio dei dati e delle informazioni del Casellario, nel rispetto del principio di pertinenza, indispensabilità e non eccedenza, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, attivando le procedure di integrazione delle informazioni provenienti da diverse fonti amministrative.

2. L'utilizzo dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 71, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nell'ambito della cornice tecnico-normativa del Sistema pubblico di connettività di cui agli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del Casellario ed è, a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. L'ente erogatore è titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, trasmessi all'INPS ai fini della costituzione del Casellario.

5. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito ovvero non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, il disciplinare specifica le regole tecniche in conformità alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del Casellario.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Le Tabelle 1 e 2 del citato decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono a tutti gli effetti sostituite dalle apposite sezioni della Tabella 1 e della Tabella 2 del presente decreto.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 dicembre 2014

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 260

TABELLA 1

ELENCO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI

La seguente tabella recepisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, l'elenco di cui alla Tabella 1 del decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE". Gli interventi e i servizi, di cui alla sezione A2, classificati con codice da A2.16 a A2.29, costituiscono informazioni da inserire nel Casellario solo in caso di presa in carico da parte del servizio sociale professionale, fermo restando, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che l'informazione viene raccolta nei soli casi in cui per l'erogazione della prestazione sia necessaria l'identificazione del beneficiario.

A1 - CONTRIBUTI ECONOMICI

Codice	Denominazione	Descrizione
		di cui: *Prestazioni sociali agevolate*
A1.01	Assegno per il nucleo familiare erogato dai Comuni	Prestazione richiesta al Comune, rivalutata annualmente, ed erogata dall'INPS a favore di cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato, a nuclei familiari con almeno 3 figli minori e nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall'ISE
A1.02	Assegno Maternità erogato dai Comuni	Assegno destinato alle nuove mamme che non hanno ricevuto altre prestazioni di maternità dall'INPS o dal datore di lavoro e in possesso di determinate situazioni reddituali
A1.03	Carta acquisti	Sostegno economico a favore di persone e famiglie in condizione di povertà per l'acquisto di generi alimentari e il pagamento delle bollette
A1.04	Contributi economici a integrazione del reddito familiare	Sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose.
A1.05	Contributi economici per alloggio	Sussidi economici ad integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le spese per l'alloggio e per l'affitto e per le utenze
A1.06	Buoni spesa o buoni pasto	Sostegni economici che consentono di acquistare generi alimentari o consumare pasti negli esercizi in convenzione
A1.07	Contributi e integrazioni a rette per asili nido	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per asili nido.
A1.08	Contributi e integrazioni a rette per servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per i servizi integrativi.
A1.09	Contributi economici per i servizi scolastici	Sostegni economici per garantire all'utente in difficoltà economica il diritto allo studio nell'infanzia e nell'adolescenza; comprese le agevolazioni su trasporto riconosciute alle famiglie bisognose
A1.10	Contributi economici per cure o prestazioni sociali a rilevanza sanitaria	Sostegno economico alle persone in difficoltà per spese mediche o, più in generale, per prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. In questa categoria rientra l'esenzione ticket sanitari, qualora sia a carico del Comune/Comuni, e il contributo per l'acquisto di protesi e ausili (anziani e disabili).
A1.11	Assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale	Tra gli altri sono individuabili: VOUCHER = provvidenza economica a favore di anziani non autosufficienti e disabili, versata solo nel caso in cui le prestazioni siano erogate da "care giver" professionali. ASSEGNO DI CURA = incentivazione economica finalizzata a garantire a soggetti anziani non autosufficienti e a disabili gravi o gravissimi, la permanenza nel nucleo familiare o nell'ambiente di

		appartenenza, evitando il ricovero in strutture residenziali. BUONO SOCIO-SANITARIO = sostegno economico a favore di persone in difficoltà erogato nel caso in cui l'assistenza sia prestata da un "care giver" familiare. ASSEGNAZIONI PER PROGETTI finalizzati alla vita indipendente o alla promozione dell'autonomia personale
A1.12	Contributi e integrazioni a rette per accesso a centri diurni	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per centri diurni
A1.13	Contributi e integrazioni a rette per accesso ai servizi semi-residenziali	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per l'accoglienza in strutture semi-residenziali.
A1.14	Contributi e integrazioni a rette per accesso a servizi residenziali	Interventi per garantire all'utente bisognoso la copertura della retta per l'accoglienza in strutture residenziali e, per l'area Famiglia e minori, l'integrazione delle rette per minori ospitati in centri residenziali
A1.15	Contributi per servizi alla persona	Sostegno economico rivolto a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona
A1.16	Contributi economici per servizio trasporto e mobilità	Sostegno economici erogati a persone a ridotta mobilità (disabili, anziani), inclusi i contributi per i cani guida
A1.17	Contributi economici erogati a titolo di prestito/prestiti d'onore	Prestiti destinati a fronteggiare situazioni transitorie di lieve difficoltà economica, concessi da istituti di credito convenzionati con gli enti pubblici, a tasso zero per il beneficiario, basati sull'impegno dello stesso alla restituzione
A1.18	Contributi economici per l'inserimento lavorativo	Interventi economici a sostegno di percorsi di transizione al lavoro o di servizi dell'inserimento lavorativo. In questa categoria rientrano borse lavoro, tutoraggio e altre forme di sostegno.
A1.19	Borse di studio	
A1.20	Buono vacanze	Contributo a nuclei familiari, in percentuale sull'importo dei buoni richiesti a seconda del numero dei componenti e di requisiti reddituali
A1.21	Altro (prestazione soggetta a ISEE)	
		di cui: *Altre prestazioni sociali*
A1.22	Contributi economici per l'affidamento familiare di minori	Contributi in denaro alle famiglie che accolgono temporaneamente minori con problemi familiari
A1.23	Contributi economici per l'accoglienza di adulti e anziani	Contributi in denaro alle famiglie che accolgono temporaneamente disabili, adulti in difficoltà e anziani
A1.24	Altro (prestazione non soggetta a ISEE)	Specificare

A2 – INTERVENTI E SERVIZI

Codice	Denominazione	Descrizione
		di cui: *Prestazioni sociali agevolate*
A2.01	Mensa sociale	Erogazione di pasti caldi a soggetti con un reddito inferiore al minimo vitale e che si trovano in condizioni disagiate
A2.02	Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare	Interventi di sostegno destinati ai soggetti a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, erogati a domicilio, in strutture o in luoghi di aggregazione spontanea, per il raggiungimento della massima autonomia personale e sociale
A2.03	Prestazioni del diritto allo studio universitario	Sono incluse mense e alloggi per studenti
A2.04	Agevolazioni per tasse universitarie	

A2.05	Agevolazioni per i servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas)	
A2.06	Agevolazioni tributarie comunali (nettezza urbana, ecc.)	
A2.07	Assistenza domiciliare socio-assistenziale	Servizio rivolto a persone con ridotta autonomia, o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza sociale e/o educativa a domicilio
A2.08	A.D.I.- Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari	Prestazioni socio-assistenziali e sanitarie (cure mediche o specialistiche, infermieristiche, riabilitative) erogate "a domicilio" a persone non autosufficienti o di recente dimissione ospedaliera, per evitare ricoveri impropri e mantenere il paziente nel suo ambiente di vita
A2.09	Supporto all'inserimento lavorativo	Interventi mirati a incentivare l'inserimento e il reinserimento lavorativo di soggetti disabili o a rischio di emarginazione
A2.10	Servizi integrativi per la prima infanzia	In questa categoria rientrano i servizi previsti dall'art. 5 della legge 285/97 e i servizi educativi realizzati in contesto familiare. In particolare: spazi gioco per bambini dai 18 ai 36 mesi (per max 5 ore) ; centri per bambini e famiglie; servizi e interventi educativi in contesto domiciliare
A2.11	Sostegno socio-educativo scolastico	Interventi mirati a favorire il processo di integrazione nelle strutture educative e scolastiche dei minori con problemi sociali (in particolare dei ragazzi disabili e dei minori stranieri)
A2.12	Mensa scolastica	
A2.13	Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio	Interventi rivolti a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione.
A2.14	Trasporto sociale	Mezzi di trasporto (pubblici o privati) volti a garantire lo spostamento di persone a ridotta mobilità.
A2.15	Altro (prestazione soggetta a ISEE)	Specificare
		di cui: *Altre prestazioni sociali*
A2.16	Interventi di supporto per reperimento alloggi	Interventi finalizzati a garantire a persone singole o a nuclei familiari in stato di bisogno l'accesso ad una abitazione. In questa categoria rientrano le attività del settore sociale per l'assegnazione di case di edilizia residenziale pubblica e i servizi di intermediazione per il reperimento alloggi.
A2.17	Interventi per l'integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio	Interventi finalizzati alla piena integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio di emarginazione. Sono incluse per esempio le borse lavoro pensionati e le attività per l'attivazione del servizio di "nonno vigile" se considerato nell'ambito sociale, i corsi di lingua italiana per gli immigrati.
A2.18	Servizio di accoglienza di adulti e anziani	Attività di intermediazione e supporto per favorire l'accoglienza, alternativa al ricovero in strutture residenziali, per coloro che non possono essere adeguatamente assistiti nell'ambito della propria famiglia

A2.19	Servizi di mediazione culturale	Interventi atti a garantire l'accesso paritario in ambito scolastico, sociale e lavorativo delle persone straniere e nomadi.
A2.20	Servizi di prossimità/buon vicinato/gruppi di auto-aiuto	Forme di solidarietà (anche associative) fra persone fragili (anziani soli, coppie di anziani, disabili adulti, migranti), appartenenti allo stesso contesto (condominio, strada, quartiere), finalizzate al reciproco nella risposta ai disagi e problemi quotidiani.
A2.21	Telesoccorso e teleassistenza	Interventi tempestivi 24 ore su 24 rivolti a utenti in situazione di emergenza o di improvvisa difficoltà
A2.22	Distribuzione beni di prima necessità (pasti, medicinali, vestiario ecc.)	Sono interventi organizzati abitualmente in luoghi prefissati (es, stazione, ecc) dove avviene la distribuzione, da non confondersi con gli interventi per l'emergenza. (Possono essere effettuati anche con una unità mobile)
A2.23	Servizi per l'igiene personale	Disponibilità di docce o locali per provvedere a l'igiene personale di soggetti senza fissa dimora o che si trovano in condizioni particolarmente disagiate.
A2.24	Servizio per l'affidamento dei minori	Attività di supporto per favorire l'accoglienza (a tempo pieno o parziale) di un minore in un nucleo familiare qualora la famiglia di origine sia momentaneamente impossibilitata a provvedervi in modo adeguato, anche in esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria
A2.25	Servizio per l'adozione nazionale di minori	Attività volta a proteggere e tutelare la crescita del minore in stato di abbandono attraverso l'accoglienza definitiva in un nuovo nucleo familiare
A2.26	Servizio per l'adozione internazionale di minori	Attività volta a proteggere e tutelare la crescita del minore in stato di abbandono attraverso l'accoglienza definitiva in un nuovo nucleo familiare
A2.27	Servizio di mediazione familiare	Servizio di sostegno alla coppia in fase di separazione o già separata, con figli minori.
A2.28	Interventi di sostegno alla genitorialità	Servizio di sostegno alle funzioni genitoriali (anche attraverso colloqui, incontri, titoli sociali)
A2.29	Attività ricreative di socializzazione	Interventi di utilizzo del tempo libero organizzati per rispondere a bisogni di socializzazione e comunicazione delle persone in stato di disagio e per promuovere occasioni di incontro e conoscenza tra italiani e stranieri. Vi è compresa l'organizzazione di soggiorni climatici o termali rivolte in particolare ai soggetti fragili.
A2.30	Altro (prestazione non soggetta a ISEE)	Specificare

A3 – SERVIZI EROGATI ATTRAVERSO STRUTTURE

Codice	Denominazione	Descrizione
		di cui: *Prestazioni sociali agevolate*
A3.01	Strutture semiresidenziali	Centri organizzati per attività ricreative, sportive, educative che si svolgono nel periodo estivo; Centri diurni per anziani non autosufficienti; Centri diurni per persone con disabilità; Centri diurni per persone con disagio mentale; Centri diurni per persone senza dimora; Centri diurni per le altre categorie di disagio adulti
A3.02	Strutture residenziali	Struttura familiare: di piccole dimensioni, caratterizzata dalla organizzazione di tipo familiare, che riproduce le caratteristiche della vita in famiglia. In caso di strutture per minori vi è la presenza di una coppia o di uno o due adulti che svolgono funzioni genitoriali. Struttura comunitaria: di dimensioni variabili a secondo dell'area di utenza (di norma superiore a 6-10 posti) è caratterizzata dalla presenza di operatori assistenziali, socio-sanitari o educatori e da una organizzazione di tipo comunitario. Centri estivi o invernali con pernottamento: strutture comunitarie comprendenti le colonie, i campeggi, i centri ricreativi a carattere stagionale, i soggiorni climatici o termali

A3.03	Asilo Nido	Servizio rivolto alla prima infanzia (0-3 anni) per promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo, aperto per almeno 5 giorni e almeno 6 ore al giorno per un periodo di almeno 10 mesi all'anno. Rientrano sotto questa tipologia gli asili nido pubblici, gli asili nido aziendali e i micro-nidi e le sezioni 24-36 mesi aggregate alle scuole dell'infanzia.
A3.04	Edilizia residenziale pubblica	
A3.05	Altro (prestazione soggetta a ISEE)	Specificare
		di cui: *Altre prestazioni sociali*
A3.06	Altro (prestazione non soggetta a ISEE)	Specificare

A4 – PRESTAZIONI INPS (INCLUSE LE PRESTAZIONI DI NATURA PREVIDENZIALE RILEVANTI PER IL SISS)

Codice	**Denominazione**	**Descrizione**
A4.01	Pensione di invalidità civile	Prestazione concessa ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, a cui l'apposita Commissione sanitaria abbia riconosciuto una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali) e si trovino, inoltre, in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia
A4.02	Pensione ai non vedenti (assoluti, parziali e decimisti)	Prestazione concessa a coloro che siano riconosciuti ciechi civili
A4.03	Pensione ai non udenti	Prestazione concessa ai minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (fino a 12 anni) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.
A4.04	Assegno mensile	Prestazione concessa ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali), che siano incollocati al lavoro, si trovino in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia.
A4.05	Indennità di accompagnamento	Prestazione concessa agli invalidi civili totali che per affezioni fisiche o psichiche si trovino anche nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua.
A4.06	Indennità accompagnamento minori	Prestazione concessa ai minori invalidi civili totali che per affezioni fisiche o psichiche si trovino anche nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua
A4.07	Indennità di frequenza	Prestazione concessa a invalidi civili minori, per aiutare l'inserimento nelle scuole, nei centri di formazione o di addestramento professionale e nelle strutture educative, riabilitative e terapeutiche accreditate

A4.08	Indennità di comunicazione	Prestazione concessa ai sordi al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dallo stato di bisogno economico, dall'età o dall'eventuale ricovero in istituto
A4.09	Pensione sociale	Prestazione assistenziale riconosciuta, agli ultrasessantaquattrenni, cittadini italiani e membri UE residenti abitualmente in Italia, sprovvisti di reddito o con reddito inferiore ai limiti stabiliti dalla legge
A4.10	Assegno sociale	Idem pensione sociale (con effetto dal 1° gennaio 1996)
A4.11	Pensione/assegno sociale ex pensione invalidità civile	Pensione di invalidità civile o pensione ai non udenti erogata a soggetti con 65 anni e più. In questi casi l'importo della pensione di inabilità viene adeguato a quello della pensione o assegno sociale
A4.12	14° mensilità	Somma aggiuntiva a favore di titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'AGO e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, in presenza di determinate condizioni di reddito ed età
A4.13	Importo aggiuntivo	Importo aggiuntivo corrisposto con la tredicesima mensilità in presenza di particolari condizioni reddituali, ai titolari di una o più pensioni il cui importo complessivo non supera l'importo annuo del trattamento minimo del FPLA1.3 maggiorato dell'importo aggiuntivo stesso
A4.14	Maggiorazione mensile pensione	Assegno ai titolari di invalidità civile di età inferiore ai 65 anni che non superano determinati limiti di reddito annuo
A4.15	Maggiorazione sociale	Prestazione assistenziale erogata dall'INPS dietro domanda del pensionato con trattamento minimo che rientra nei limiti di reddito previsti
A4.16	Integrazione al minimo	Integrazione fino al raggiungimento del trattamento minimo della pensione (esclusa la pensione di vecchiaia liquidata col sistema contributivo) secondo criteri reddituali.
A4.17	Assegno familiare	Prestazione a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori, il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge
A4.18	Assegno maternità	Indennità corrisposta alle lavoratrici madri e in casi particolari ai lavoratori padri a seguito della nascita, dell'affidamento o dell'adozione di un minore.
A4.19	Assegno al nucleo familiare	Prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori (dipendenti, parasubordinati, pensionati, ecc.) che hanno un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge)
A4.20	Permessi retribuiti Legge 104/92	Permessi retribuiti, aventi come scopo la cura e l'assistenza del portatore di handicap, che spettano ai cittadini lavoratori, portatori di handicap grave riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 e ai loro familiari entro il terzo grado di parentela e affinità
A4.21	Congedo straordinario L. 388/2000	Congedo straordinario, retribuito con indennizzo (e contribuzione figurativa) avente come scopo la cura e l'assistenza del portatore di handicap, che spetta ai

		cittadini lavoratori, portatori di handicap grave riconosciuto e ai loro familiari, secondo le modalità previste dalla norma
A4.22	Altro	Specificare

A5 – AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RILEVANTI PER IL SISS

Codice	**Denominazione**	**Descrizione**
A5.01	Detrazioni per coniuge a carico	Art. 12, comma 1, lett. a), b), c) e d), comma 1-bis, comma 3 del TUIR
A5.02	Detrazioni per figli a carico	Art. 12, comma 1, lett. a), b), c) e d), comma 1-bis, comma 3 del TUIR
A5.03	Ulteriore detrazione per figli a carico (famiglie numerose)	Art. 12, comma 1, lett. a), b), c) e d), comma 1-bis, comma 3 del TUIR
A5.04	Detrazioni per altri familiari a carico	Art. 12, comma 1, lett. a), b), c) e d), comma 1-bis, comma 3 del TUIR
A5.06	Deduzione delle spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione	Art. 10, comma 1, lett. b), e comma 2, TUIR
A5.07	Detrazione per spese relative a mezzi necessari all'accompagnamento e a facilitare l'autosufficienza dei soggetti disabili	Art. 15, comma 1, lett. c) e lett. c-ter), TUIR
A5.08	Detrazione per spese relative a cani guida per non vedenti	Art. 15, comma 1, lett. c) e lett. c-ter), TUIR
A5.09	Detrazione per servizi di intepretariato	Art. 15, comma 1, lett. c) e lett. c-ter), TUIR
A5.10	Detrazione del 19% per le spese di frequenza degli asili nido	Art. 1, comma 335, della Legge n. 266/05; art.2, comma 6, della Legge n. 203/08
A5.11	Detrazione per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana	Art. 15, comma 1, lett. i-septies) e comma 2, TUIR
A5.13	Detrazione spese mantenimento cani guida	Art. 15, comma 1, lett. l-quater , TUIR
A5.15	Detrazione per canoni di locazione dell'abitazione principale	Art. 16, commi 01, 1, 1-bis, 1.ter e 1-sexies, TUIR
A5.16	Altre agevolazioni	Specificare

TABELLA 2

CASELLARIO DELL'ASSISTENZA, INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI

La seguente tabella, nella sua articolazione in sezioni, recepisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, la Tabella 2 del decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE".

SEZIONE 1 – DATI IDENTIFICATIVI ENTE EROGATORE

	CAMPO	TIPO	RANGE	DOMINIO	NOTE
2.1.1.	CODICE ENTE EROGATORE	NUMERICO			
2.1.2.	DENOMINAZIONE ENTE EROGATORE	TESTO			
2.1.3.	INDIRIZZO (VIA, N. CIVICO, CAP, COMUNE, PROVINCIA)	TESTO			

SEZIONE 2 – DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

	CAMPO	TIPO	RANGE	DOMINIO	NOTE
2.2.1	NOME	TESTO			
2.2.2	COGNOME	TESTO			
2.2.3	CODICE FISCALE	TESTO			
2.2.4	GENERE	NUMERICO	1-2	1. MASCHIO 2. FEMMINA	
2.2.5	ANNO NASCITA	NUMERICO		AAAA	
2.2.6	CODICE CITTADINANZA	NUMERICO		ISO 3166	
2.2.6.1	CODICE EVENTUALE SECONDA CITTADINANZA	NUMERICO		ISO 3166	
2.2.7	CODICE REGIONE RESIDENZA	NUMERICO		DM 1986	
2.2.8	CODICE COMUNE RESIDENZA	NUMERICO		CODICI ISTAT	
2.2.9	CODICE NAZIONE RESIDENZA	NUMERICO		ISO 3166	

SEZIONE 3 – PRESTAZIONI SOCIALI

	CAMPO	TIPO	RANGE	DOMINIO	NOTE
2.3.0	PRESENZA DI PROVA DEI MEZZI	NUMERICO	1-4	1. PRESTAZIONE SOGGETTA A ISEE 2. PRESTAZIONE SOGGETTA A PROVA DEI MEZZI, MA NON ATTRAVERSO ISEE (ES. PRESTAZ. INPS, AGEVOLAZ. TRIBUT.) 3. PRESTAZIONE IN GENERALE SOGGETTA A ISEE, MA SOTTRATTA ALLA PROVA DEI MEZZI PER LO SPECIFICO BENEFICIARIO IN VIRTÙ DI ALTRI CRITERI DI BISOGNO (ES. ASILO NIDO PER BAMBINO CON DISABILITÀ O IN FAMIGLIE NUMEROSE, ECC.)	

				4. Prestazione non soggetta a prova dei mezzi (assenza di criteri economici nella disciplina dell'erogazione)	
2.3.1	Carattere prestazione	Numerico	1-2	1. Periodico 2. Occasionale (unica soluzione)	
2.3.2	Numero Protocollo DSU	Numerico			solo per valori del campo 2.3.0=1
2.3.3	Data di sottoscrizione DSU	Testo		GG/MM/AAAA	solo per valori del campo 2.3.0=1
2.3.4	Codice prestazione	Testo		Tabella 1	
2.3.5	Denominazione prestazione	Testo		Tabella 1	
2.3.6	Data (effettiva o prevista) di inizio prestazione	Testo		GG/MM/AAAA	per valori del campo 2.3.1=1
2.3.7	Data (effettiva o prevista) di fine prestazione	Testo		GG/MM/AAAA	per valori del campo 2.3.1=1
2.3.8	Data (effettiva o prevista) di erogazione prestazione	Testo		GG/MM/AAAA	per valori del campo 2.3.1=2
2.3.9	Importo prestazione.	Numerico		Valore espresso in euro	per valori del campo 2.3.1=2
2.3.10	Periodo di erogazione in mesi	Numerico	0-12		per valori del campo 2.3.1=1
2.3.11	Importo mensile erogato	Numerico		Valore espresso in euro	per valori del campo 2.3.1= 1
2.3.12	Importo quota di compartecipazione economica/retta a carico dell'ente erogatore.	Numerico		Valore espresso in euro	
2.3.13	Importo quota di compartecipazione economica/retta a carico dell'utente.	Numerico		Valore espresso in euro	
2.3.14	Importo quota di compartecipazione economica/retta a carico del Servizio Sanitario Nazionale.	Numerico		Valore espresso in euro	
2.3.15	Importo quota di compartecipazione/retta massima richiesta per l'erogazione della prestazione.	Numerico		Valore espresso in euro	
2.3.16	Eventuale soglia ISEE per l'accesso alla prestazione	Numerico		Valore espresso in euro	solo per valori del campo 2.3.0=1. nel caso di più scaglioni di ISEE indicare l'eventuale soglia massima.
2.3.17	Ore di servizio professionale prestato mensilmente	Numerico		Valore espresso in ore	se la prestazione è in servizi
2.3.18	Presa in carico	Numerico	1-2	1. Si 2. No	
2.3.19	Area di utenza	Numerico	1-3	Famiglia e minori Disabilità e non autosufficienza Povertà ed esclusione sociale	Per valori del campo 2.3.18=1

TABELLA 3

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE PER LA PRESA IN CARICO

SEZIONE 3.1 – SINBA

	CAMPO	TIPO	RANGE	DOMINIO	NOTE
3.1.1	COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA DEL MINORE	NUMERICO	1-6	MADRE PADRE FRATELLI/SORELLE NONNO/A COMPAGNO/A DELLA MADRE O DEL PADRE ALTRI CONVIVENTI	
3.1.2	MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO	NUMERICO	1-2	SI NO	
3.1.3	CONDIZIONE DEL MINORE	NUMERICO	1-4	NON È ORFANO ORFANO DI ENTRAMBI ORFANO DI PADRE ORFANO DI MADRE GENITORI IGNOTI	
3.1.4	LUOGO IN CUI VIVE IL MINORE	NUMERICO	1-9	NELLA SUA FAMIGLIA PRESSO PARENTI IN FAMIGLIA AFFIDATARIA IN STRUTTURA RESIDENZIALE SOCIALE IN STRUTTURA RESIDENZIALE SANITARIA IN ISTITUTO PENALE MINORILE CON AMICI E CONOSCENTI SENZA DIMORA	
3.1.5	SCUOLA FREQUENTATA	NUMERICO	1-8	NESSUNA SCUOLA/STRUTTURA ASILO NIDO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO SCUOLA SECONDARIA II GRADO CORSO FORMAZIONE PROFESSIONALE	
3.1.6	EVENTUALE CONDIZIONE DI LAVORO	NUMERICO	1-4	INATTIVO (NON IN ETÀ DA LAVORO, NON HA E NON CERCA LAVORO) OCCUPATO DISOCCUPATO ALLA RICERCA DI NUOVA OCCUPAZIONE IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE	
3.1.7	DISABILITÀ	NUMERICO	1-2	SÌ NO	
3.1.8	TIPOLOGIA DISABILITÀ	NUMERICO		FISICA	

				Psichica Sensoriale Plurima
3.1.9	Invalidità civile e altre certificazioni	Numerico	1-8	Certificazione invalidità civile parziale non inferiore al 75% Certificazione invalidità civile totale (100%) con indennità di accompagnamento Certificazione invalidità civile totale (100%) senza indennità di accompagnamento Certificazione NPI Certificazione L.104
3.1.10	Codice cittadinanza padre			ISO 4166
3.1.11	Codice cittadinanza madre	Numerico		ISO 4166
3.1.12	Codice regione residenza padre	Numerico		DM 1986
3.1.13	Codice regione residenza madre	Numerico		DM 1986
3.1.14	Codice comune residenza padre	Numerico		Codici Istat
3.1.15	Codice comune residenza madre	Numerico		Codici Istat
3.1.16	Titolo di studio del padre	Numerico	1-6	Nessun titolo Licenza elementare Licenza media Qualifica professionale Diploma scuola superiore Laurea o diploma di Laurea
3.1.17	Titolo di studio e della madre	Numerico	1-6	Nessun titolo Licenza elementare Licenza media Qualifica professionale Diploma scuola superiore Laurea o diploma di Laurea
3.1.18	Condizione occupazionale e sociale del padre	Numerico	1-8	Occupato Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione In cerca di prima occupazione Casalinga/o Studente Ritirato/a dal lavoro Inabile al lavoro In altra condizione
3.1.19	Condizione occupazionale e sociale della madre	Numerico	1-8	Occupato Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione In cerca di prima occupazione Casalinga/o

				STUDENTE RITIRATO/A DAL LAVORO INABILE AL LAVORO IN ALTRA CONDIZIONE
3.1.20	DATA DELLA PRIMA SEGNALAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE	NUMERICO		GG/MM/AAAA
3.1.21	FONTE DELLA SEGNALAZIONE	NUMERICO	1-14	SERVIZIO SOCIALE MINORI DELLA GIUSTIZIA MINORILE ALTRO SERVIZIO SOCIALE (CONSULTORI,CENTRI FAMIGLIA, DI ALTRO AMBITO/DISTRETTO, ..) SERVIZI SANITARI/MEDICO DI BASE/PEDIATRA PRIVATO SOCIALE/VOLONTARIATO FORZE DELL'ORDINE BENEFICIARIO STESSO GENITORI AFFIDATARI/TUTORE GENITORI/FRATELLI/ALTRI FAMILIARI CONVIVENTI PARENTI NON CONVIVENTI TRIBUNALE ORDINARIO AUTORITÀ GIUDIZIARIE MINORILI PROFESSIONISTA PRIVATO SCUOLA VICINATO O CONOSCENTI
3.1.22	VALUTAZIONE DEL MINORE	NUMERICO	1-13	NESSUNA SPECIFICA PROBLEMATICA PROBLEMI RELAZIONALI E COMPORTAMENTALI DIPENDENZE PRESUNTO STATO DI ABBANDONO PROBLEMI SANITARI VIOLENZA SESSUALE SUBITA, PROSTITUZIONE, TRATTA, PEDO-PORNOGRAFIA ALTRE FORME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTO SUBITE COMPORTAMENTI DI GRAVE DEVIANZA PROBLEMI DI AUTONOMIA, DISABILITÀ COINVOLTO IN PROCEDURE PENALI GESTANTE/MADRE MINORENNE MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO ABBANDONO SCOLASTICO
3.1.23	VALUTAZIONE DELLA FAMIGLIA DEL MINORE	NUMERICO	1-13	NESSUNA SPECIFICA PROBLEMATICA FRAGILITÀ/INADEGUATEZZA GENITORIALE, PROBLEMATICHE SOCIO-EDUCATIVE E RELAZIONALI

				Dipendenza Problematiche psichiatriche Altre problematiche sanitarie Grave conflittualità familiare Famiglia maltrattante Famiglia abusante Problemi giudiziari Fallimento affido preadottivo nel I anno Inadempienza obblighi sanitari Difficoltà economiche Difficoltà abitative
3.1.24	Segnalazione all’autorità giudiziaria		1-2	Sì No
3.1.25	Data segnalazione all’autorità giudiziaria	Numerico		GG/MM/AAAA
3.1.26	Provvedimento giudiziario	Numerico	1-2	Sì No
3.1.27	Data dell’eventuale provvedimento giudiziario	Numerico		GG/MM/AAAA
3.1.28	Autorità emanante il provvedimento	Numerico	1-4	Giudice tutelare Tribunale per i minori Procura per i minori Tribunale ordinario
3.1.29	Potestà e tutela	Numerico	1-5	Sospensione potestà genitoriale Decadenza potestà genitoriale Prescrizioni ai genitori Tutela a parenti o altri soggetti Curatela
3.1.30	Tipo provvedimento giudiziario	Numerico	1-8	Adottabilità Adozione nazionale Adozione internazionale Affidamento familiare Affido al servizio sociale Affidamento a uno dei genitori in caso di separazione Vigilanza post-adozione" Allontanamento del minore in via d'emergenza (art.403 c.c.)
3.1.31	Forma dell’intervento di affido	Numerico	1-2	Consensuale Giudiziario
3.1.32	Tipo dell’intervento di affido	Numerico	1-2	Intrafamiliare Eterofamiliare
3.1.33	Durata dell’intervento di affido	Numerico	1-2	Tempo pieno tempo parziale
3.1.34	Carattere dell’intervento di affido	Numerico	1-2	Residenziale Diurno

3.1.35	Esito affido	Numerico	1-9	Rientrato nella famiglia di origine Affidata ad altro nucleo familiare Adottato Inserito in struttura socio-educativa Inserito in struttura sanitaria Vita in autonomia Rimpatriato Destinazione ignota Altro
3.1.36	Carattere inserimento in struttura residenziale	Numerico	1-10	Familiare-prevalente accoglienza abitativa Familiare- prevalente funzione tutelare Familiare-funzione socio-educativa Comunitario-accoglienza di emergenza Comunitario-prevalente accoglienza abitativa Comunitario- prevalente funzione tutelare Comunitario-funzione socio-educativa Comunitario-funzione educativa-psicologica Comunitario-funzione integrazione socio-sanitaria bassa Comunitario- funzione integrazione socio-sanitaria medio-alta
3.1.37	Forma inserimento in struttura residenziale	Numerico	1-2	Consensuale Giudiziario
3.1.38	Tipo inserimento in struttura residenziale	Numerico	1-2	Con genitore Senza genitore
3.1.39	Esito a fine inserimento in struttura	Numerico	1-9	Rientrato nella famiglia di origine In famiglia affidataria o affidatario Adottato Inserito in altra struttura socio-educativa Inserito in struttura sanitaria Reso autonomo Rimpatriato

				Destinazione ignota Altro
3.1.40	Motivazione della chiusura della presa in carico	Numerico	1-9	Passaggio a servizio territoriale altro ambito/distretto della stessa regione Passaggio a servizio territoriale altro ambito/distretto di altra regione Raggiunta età maggiorenne Conclusione degli interventi e della presa in carico per risoluzione dello stato di bisogno Uscita richiesta dal minore utente o dalla famiglia Rimpatrio Irreperibilità Decesso Altro
3.1.41	Situazione del minore dopo la chiusura della presa in carico	Numerico	1-8	nella famiglia di origine vita in autonomia (in appartamento anche con altri non familiari o parenti) rimane nella famiglia affidataria anche se maggiorenne rimane nella struttura residenziale socio-assistenziale anche se maggiorenne collocato in struttura residenziale sanitaria adottato in una nuova famiglia in Istituto penale destinazione ignota
3.1.42	Collaborazioni effettuate per la predisposizione degli interventi	Numerico	1-9	Sert NPI Psicologia clinica/DSM Altri servizi sociali (consultorio, centri famiglia, adulti, di altro abito/distretto, …) USSM Ministero Giustizia Scuola Servizi privato sociale Associazionismo, volontariato Altro

3.2 – SINA

	Campo	Tipo	Range	Dominio	Note
3.2.1	Mobilità	Numerico	1-3	Si sposta da solo Si sposta assistito Non si sposta	
3.2.2	Attività della vita quotidiana	Numerico	1-3	Autonomo Parzialmente dipendente Totalmente dipendente	
3.2.3	Disturbi dell'area cognitiva	Numerico	1-3	Lievi Moderati Gravi	
3.2.4	Disturbi comportamentali	Numerico	1-2	Assenti presenti	
3.2.5	Necessità di cure sanitarie	Numerico	1-3	Bassa Media Alta	
3.2.6	Area reddituale	Numerico	1-3	Autonomo e in equilibrio finanziario riceve aiuto da parenti e/o da altre persone In condizione di bisogno economico e senza aiuti da parenti o altre persone	
3.2.7	Area del supporto familiare e/o relazionale	Numerico	1-3	Presenza della rete familiare o informale Presenza parziale e/o temporanea della rete familiare o informale Assenza della rete familiare o informale	
3.2.8	Fonte di derivazione della valutazione	Numerico	1-3	UVM Cartella sociale o altra documentazione Raccolta diretta	
3.2.9	Eventuale strumento di valutazione UVM	Numerico	1-7	SVAMA AGED RUG SOSIA Schema polare VALGRAF Altro sistema di codifica	
3.2.10	Invalidità civile e altre certificazioni	Numerico	1-8	Certificazione invalidità civile parziale non inferiore al 75% Certificazione invalidità civile totale (100%) con indennità di accompagnamento	

				CERTIFICAZIONE INVALIDITÀ CIVILE TOTALE (100%) SENZA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO CERTIFICAZIONE NPI CERTIFICAZIONE L.104 (ART.3, COMMA 1) CERTIFICAZIONE L.104 (ART.3, COMMA 3) CERTIFICAZIONE L.104 (ART.12) CERTIFICAZIONE L.104 (ART.13)
3.2.11	FONTE DI DERIVAZIONE DELL'INVALIDITÀ	NUMERICO	1-2	CERTIFICAZIONE INVALIDITÀ VERIFICATA ON LINE O CARTACEA DICHIARAZIONE DELLA PERSONA
3.2.12	NECESSITÀ DI INTERVENTI SOCIALI	TESTO		INTERVENTI SELEZIONATI DALLA TABELLA 1

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Si riporta l'art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica):

«Art. 13 *(Casellario dell'assistenza)*. — 1. È istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.

2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall'INPS.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

5. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.

6. All'art. 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 sono soppresse le parole: "il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo";

b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni.";

c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10-*bis*. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.".».

Note alle premesse:

— Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni

regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1998, n. 90.

— Si riporta l'art. 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali):

«Art. 21 *(Sistema informativo dei servizi sociali).* — 1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà sociale. I componenti della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, definisce le modalità e individua, anche nell'àmbito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello locale.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'àmbito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.».

— Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174.

— Per il testo dell'art. 13 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 si vedano le note al titolo.

— Si riporta l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014:

«Art. 5 *(Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie).* — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione.».

— Si riporta l'art. 16, del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo):

«Art. 16 *(Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale).* — 1. Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano all'INPS le informazioni sui beneficiari unitamente a quelle sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché all'art. 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonché con gli altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il Casellario dell'assistenza, di cui all'art. 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui al periodo precedente, unitamente alle altre informazioni sulle prestazioni assistenziali presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome, ai comuni e agli altri enti pubblici responsabili della

programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all'art. 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell'assistenza nonché sulla fruibilità dei dati da parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, nonché al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie e di rendere più efficiente ed efficace la relativa spesa e la presa in carico della persona non autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte ai sensi del presente comma sono trasmesse dall'INPS in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome, ai comuni e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari. L'INPS rende note le informazioni così raccolte all'interno del bilancio sociale annuale, nel quale devono essere distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza e all'assistenza. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, riferita all'anno precedente.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 3 del presente articolo.

5. All'art. 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo la parola "INPS" è sostituita dalle seguenti: "ente erogatore";

b) il terzo periodo è soppresso;

c) al quarto periodo, le parole "discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica" sono sostituite dalle seguenti: "discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica";

d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.".

6. All'art. 7, comma 2, lettera *h)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: "in via telematica," sono inserite le seguenti: "nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196," e, alla medesima lettera, dopo le parole: "informazioni personali" sono inserite le seguenti: ", anche sensibili".

6-*bis*. All'art. 20, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la parola: "relative" sono inserite le seguenti: "alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità,".

7. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.";

b) all'art. 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate all'Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'art. 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalità l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto quanto sopra previsto, nonché di quanto stabilito dal citato art. 38, l'obbligo della conservazione di documenti in originale resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere previdenziale o assistenziale.".

9. All'art. 10, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "limitatamente al giudizio di primo grado" sono sostituite dalle seguenti: "con esclusione del giudizio di cassazione".

10. Dall'attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Il testo del decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 2013, n. 149.

— Si riporta il testo dell'art. 5, del decreto 26 giugno 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali - Anno 2013):

«Art. 5. — Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ai sensi dell'art. 4, le Regioni e le Province autonome concorrono, nel rispetto dei sistemi informativi regionali, alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a partire dai moduli in fase di sperimentazione del sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti (SINA), del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA) e del sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale (SIP), ferma restando l'adozione dei provvedimenti necessari allo scambio di dati di cui all'art. 16, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.».

— Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 settembre 2013, n. 212.

— Si riporta l'art. 154, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003:

«Art. 154 *(Compiti)*. — (*Omissis*).

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 13 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, si vedano le note alle premesse.

— Per l'art. 21, comma 1, della citata legge n. 328 del 2000, si vedano le note alle premesse.

— Per il citato decreto 8 marzo 2013, si vedano le note alle premesse.

Si riporta l'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 128 *(Oggetto e definizioni)*. — 1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei "servizi sociali".

2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.».

— Si riporta l'art. 1, comma 2, della citata legge, n. 328 del 2000:

«Art. 1 *(Princìpi generali e finalità)*. — 2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

— Per l'art. 21 della citata legge n. 328 del 2000, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 159 del 2013 si vedano le note alle premesse.

— Si riportano gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242 (Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130):

«Art. 3 *(Indicatore della situazione reddituale)*. — 1. La rubrica dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è sostituita dalla seguente: "Indicatore della situazione reddituale".

2. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. È consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;".

3. Alla lettera *g)* del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, dopo le parole: "a tale ultima data" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato".

4. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;

b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 1-*bis*, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.".

5. Il comma 5 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è soppresso.».

«Art. 4 *(Indicatore della situazione patrimoniale)*. — 1. L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è sostituito dal seguente: "Art. 4 *(Indicatore della situazione patrimoniale)*. — 1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:

a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

1. l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;

2. se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 1-*bis*, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;

3. se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;

b) il valore del patrimonio mobiliare calcolato secondo i criteri di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4. Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*.

2. I valori patrimoniali di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.».

Note all'art. 2:

— Per il testo del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 4-*bis* del citato decreto legislativo, n. 109 del 1998:

«Art. 4-*bis (Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente)*. — 1. L'INPS per l'alimentazione del siste-

ma informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, lettera *d)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'indicatore della situazione economica equivalente. L'ente erogatore richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica quando procede alle integrazioni e alle variazioni di cui all'art. 3, ovvero effettua i controlli di cui all'art. 4, comma 8, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da esso erogate.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della situazione economica equivalente relativi al nucleo familiare, agli enti utilizzatori della dichiarazione sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda.».

— Per il testo del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 159 del 2013, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta l'art. 4 del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013:

«Art. 4 *(Utilizzo della banca dati sulle prestazioni sociali agevolate)*. — 1. Le informazioni della banca dati, di cui all'art. 2, sono raccolte e utilizzate al fine di rafforzare i controlli connessi all'erogazione di prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE, all'irrogazione di sanzioni per la fruizione illegittima delle medesime prestazioni, nonché per le attività di programmazione, monitoraggio e valutazione in materia di politiche sociali, secondo le modalità di cui ai commi successivi.

2. Alle informazioni della banca dati delle prestazioni sociali agevolate accedono, per finalità di controllo, l'INPS, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza e a tale fine i medesimi enti possono accedere alle informazioni sulle condizioni economiche del nucleo familiare contenute nel Sistema informativo dell'ISEE, gestito dall'INPS ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. In particolare, le informazioni della banca dati sono utilizzate dall'INPS al fine del rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE, mediante la costituzione, sulla base di indici di priorità basati, tra l'altro, sul valore economico e la tipologia della prestazione, individuati con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di liste selettive di beneficiari da inviare alla Guardia di Finanza per controlli di natura sostanziale.

3. Nei casi di cui all'art. 3, comma 1, il valore dell'ISEE ricalcolato è comunicato dall'INPS all'ente erogatore al fine di verificare l'eventualità che in base al nuovo ISEE il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate. In caso di esito positivo della verifica, l'INPS rende disponibili all'ente le informazioni relative alle motivazioni alla base del nuovo calcolo dell'ISEE ai fini dell'immediata irrogazione della sanzione, di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010, in caso di maggior reddito accertato in via definitiva, ovvero ai fini della richiesta al soggetto interessato dei chiarimenti in ordine ai motivi della rilevata discordanza.

4. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'INPS rende disponibili per l'alimentazione del SISS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, le informazioni contenute nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate, integrate con il valore sintetico dell'ISEE, dell'ISR e dell'ISP, nonché con le informazioni sul numero dei componenti del nucleo familiare e relativa classe d'età, in forma individuale ma prive di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili, ai seguenti soggetti:

a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi, nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio;

b) Regioni e Province Autonome, Comuni e altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, per fini di programmazione delle prestazioni sociali agevolate, oltre alle finalità di cui alla lettera *a)*.

5. Per i medesimi fini di cui al comma 4, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni e Provincie autonome è altresì fornito un campione contenente, oltre alle informazioni di cui al comma 4, le informazioni analitiche contenute nella DSU, in forma individuale ma anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle DSU del proprio ambito territoriale, privo di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili sulla base di apposita valutazione del rischio di identificazione.

6. L'INPS fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le indicazioni del medesimo ministero, rappresentazioni in forma aggregata dei dati ai fini del monitoraggio della spesa sociale nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio.

7. L'INPS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, rende accessibili ai Comuni, limitatamente alle prestazioni erogate dal medesimo ente, le informazioni, corredate di codice fiscale, contenute nella banca dati di cui all'art. 2, al fine di migliorare e rendere più efficiente ed efficace la gestione delle risorse.».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 5 del citato decreto interministeriale 26 giugno 2013, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta l'art. 8 della citata legge n. 328 del 2000:

«Art. 8 *(Funzioni delle regioni)*. — 1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera *n)*, della legge 30 novembre 1998, n. 419.

2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'art. 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'àmbito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.

3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;

b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;

d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4 e 5;

g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;

i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'art. 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;

l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera *g)*;

m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 19.

4. Fermi restando i princìpi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.

5. La legge regionale di cui all'art. 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'art. 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.».

— Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 16 del citato decreto-legge n. 5 del 2012, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per il testo del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, si vedano le note alle premesse.

— Si riportano gli articoli da 71 a 84 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):

«Art. 71 *(Regole tecniche)*. — 1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA. Le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo precedente, il parere si intende interamente favorevole.

1-*bis*.

1-*ter*. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.

2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.

Art. 72 *(Definizioni relative al sistema pubblico di connettività)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "trasporto di dati": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;

b) "interoperabilità di base": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

c) "connettività": l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base;

d) "interoperabilità evoluta": i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

e) "cooperazione applicativa": la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.

Art. 73 *(Sistema pubblico di connettività (SPC))*. — 1. Nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, lettera *r)*, della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.

2. Il SPC è l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.

3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:

a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;

b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa;

c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

3-*bis*. Le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività sono dettate ai sensi dell'art. 71.

Art. 74 *(Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni).* — 1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La Rete costituisce l'infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità.

Art. 75 *(Partecipazione al Sistema pubblico di connettività).* — 1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2.

2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.

3. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonché dell'art. 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi competenti per l'esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. E' altresì garantita la possibilità di connessione al SPC delle autorità amministrative indipendenti.

3-*bis*. Il gestore di servizi pubblici e i soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse possono usufruire della connessione al SPC e dei relativi servizi, adeguandosi alle vigenti regole tecniche, previa delibera della Commissione di cui all'art. 79.

Art. 76 *(Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettività).* — 1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.

Art. 77 *(Finalità del Sistema pubblico di connettività).* — 1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalità:

a) fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;

b) garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonché con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualità e la miglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;

c) fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;

d) fornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l'interconnessione delle proprie sedi e realizzare così anche l'infrastruttura interna di comunicazione;

e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l'attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso;

f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Art. 78 *(Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività).* — 1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'art. 73, comma 3-*bis*. Le stesse pubbliche amministrazioni, ove venga loro attribuito, per norma, il compito di gestire soluzioni infrastrutturali per l'erogazione di servizi comuni a più amministrazioni, adottano le medesime regole per garantire la compatibilità con la cooperazione applicativa potendosi avvalere di modalità atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza.

2. Per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilità di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'art. 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

2-*bis*. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all' art. 1, comma 1, lettera *z)*, del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all' art. 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.

2-*ter*. DigitPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-*bis*.

2-*quater*. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-*bis* comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di telefonia.

Art. 79 *(Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività).* — 1. È istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denominata: "Commissione", preposta agli indirizzi strategici del SPC.

2. La Commissione:

a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;

b) approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;

c) promuove l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;

d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71;

e) definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui all'art. 82;

f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all'art. 82;

g) verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC;

h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettività, l'interoperabilità di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.

3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione all'argomento in esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti.

Art. 80 *(Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività).* — 1. La Commissione è formata da diciassette componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per la funzione pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie è nominato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione la Commissione è integrata da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, qualora non ne faccia già parte.

2. Il Presidente della Commissione è il Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale o, su sua delega, il Direttore dell'Agenzia digitale. Il Presidente e gli altri componenti della Commissione restano in carica per un triennio e l'incarico è rinnovabile.

3. La Commissione è convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno.

4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo alla corresponsione di alcuna indennità, emolumento, compenso e rimborso spese e le amministrazioni interessate provvedono agli oneri di missione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale di DigitPA e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali.

6. La Commissione può avvalersi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza di uno o più organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione all'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, la Commissione può avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate a DigitPA a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalità definite nei regolamenti di cui all'art. 87.

Art. 81 *(Ruolo di DigitPA)*. — 1. DigitPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2.

2. DigitPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

2-*bis*. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

Art. 82 *(Fornitori del Sistema pubblico di connettività)*. — 1. Sono istituiti uno o più elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale in attuazione delle finalità di cui all'art. 77.

2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall'art. 87, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica, esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti rispettivamente da DigitPA a livello nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC.

3. I servizi per i quali è istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o regionale.

4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC è necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:

a) disponibilità di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni elettroniche;

b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;

c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;

d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati.

5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettività dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:

a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'ambito territoriale di esercizio dell'attività;

b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.

Art. 83 *(Contratti quadro)*. — 1. Al fine della realizzazione del SPC, DigitPA a livello nazionale e le regioni nell'ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonché per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonché una maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di più fornitori qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, uno o più contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui all'art. 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.

2. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o più fornitori di cui al comma 1, individuati da DigitPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere di DigitPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al citato art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.

Art. 84 *(Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione)*. — 1. Le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria della pubblica amministrazione, presentano a DigitPA, secondo le indicazioni da esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo contratto quadro di cui all'art. 83, comma 1, termine di cessazione dell'operatività della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo ogni riferimento normativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC.».

— Si riportano gli articoli da 31 a 36 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003:

«Art. 31 *(Obblighi di sicurezza)*. — 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 32 *(Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico)*. — 1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'art. 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del predetto servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all'art. 32-*bis*.

1-*bis*. Ferma restando l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.

1-*ter*. Le misure di cui al commi 1 e 1-*bis* garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonché assicurano l'attuazione di una politica di sicurezza.

2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del

servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1, 1-*bis* e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 32-*bis (Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali)*. — 1. In caso di violazione di dati personali, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indebiti ritardi detta violazione al Garante.

2. Quando la violazione di dati personali rischia di arrecare pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza di contraente o di altra persona, il fornitore comunica anche agli stessi senza ritardo l'avvenuta violazione.

3. La comunicazione di cui al comma 2 non è dovuta se il fornitore ha dimostrato al Garante di aver utilizzato misure tecnologiche di protezione che rendono i dati inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi e che tali misure erano state applicate ai dati oggetto della violazione.

4. Ove il fornitore non vi abbia già provveduto, il Garante può, considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, obbligare lo stesso a comunicare al contraente o ad altra persona l'avvenuta violazione.

5. La comunicazione al contraente o ad altra persona contiene almeno una descrizione della natura della violazione di dati personali e i punti di contatto presso cui si possono ottenere maggiori informazioni ed elenca le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione di dati personali. La comunicazione al Garante descrive, inoltre, le conseguenze della violazione di dati personali e le misure proposte o adottate dal fornitore per porvi rimedio.

6. Il Garante può emanare, con proprio provvedimento, orientamenti e istruzioni in relazione alle circostanze in cui il fornitore ha l'obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, al formato applicabile a tale comunicazione, nonché alle relative modalità di effettuazione, tenuto conto delle eventuali misure tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE.

7. I fornitori tengono un aggiornato inventario delle violazioni di dati personali, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate, le loro conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, in modo da consentire al Garante di verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Nell'inventario figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.

8. Nel caso in cui il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico affidi l'erogazione del predetto servizio ad altri soggetti, gli stessi sono tenuti a comunicare al fornitore senza indebito ritardo tutti gli eventi e le informazioni necessarie a consentire a quest'ultimo di effettuare gli adempimenti di cui al presente articolo.

Art. 33 *(Misure minime)*. — 1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'art. 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'art. 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Art. 34 *(Trattamenti con strumenti elettronici)*. — 1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato *B)*, le seguenti misure minime:

a) autenticazione informatica;

b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;

c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;

f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

[g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;]

h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

1-*bis*. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato *B)*. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato *B)* in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.

1-*ter*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 35 *(Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)*. — 1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato *B)*, le seguenti misure minime:

a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;

b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;

c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Art. 36 *(Adeguamento)*. — 1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato *B)*, relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.».

Note all'art. 8:

— Per i riferimenti al citato decreto interministeriale 8 marzo 2013, si vedano le note alle premesse.

15G00038

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 2015.

Determinazione della misura e delle modalità di ripartizione del compenso dovuto a norma degli articoli 73 e 73-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO

Visti gli articoli 73 e 73-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», e successive modificazioni (di seguito *LDA)*;

Visto l'art. 23 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 novembre 1973, n. 865, sulla ratifica della convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1974, n. 490, relativo all'applicazione della convenzione internazionale predetta e, in particolare, l'art. 4 del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° settembre 1975, recante «Determinazione della misura e della ripartizione del compenso dovuto a norma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, di «Attuazione della direttiva 92/100/CEE (codificata nella direttiva 2006/115/CE) concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale»;

Visto il decreto legislativo n. 68/2003, recante «Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione»;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare l'art. 39;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 marzo 2013, n. 59, con il quale si è provveduto all'individuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 5 maggio 2014, n. 102, recante «Riordino, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, della materia del diritto connesso al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2014 con il quale l'on. dott. Luca Lotti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. dott. Luca Lotti sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di editoria e prodotti editoriali, diritto d'autore, vigilanza sulla SIAE e sul nuovo IMAIE, nonché l'attuazione delle relative politiche;

Considerato che, nell'ambito del sistema di comunicazione EU Pilot (EU Pilot-5167/MARK) la Commissione UE il 17 settembre 2013 ha chiesto al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri informazioni in merito alla normativa italiana che disciplina la misura del compenso dovuto ai produttori e agli artisti interpreti ed esecutori di fonogrammi, contenuta in particolare nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° settembre 1975, recante la «Determinazione della misura e della ripartizione del compenso dovuto a norma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»;

Stante il riscontro formulato dal Governo italiano il 10 dicembre 2013 nell'ambito della citata procedura, con le informazioni richieste e riferente la comunicazione dell'adozione dell'iniziativa di modifica della normativa recata dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° settembre 1975;

Tenuto conto delle osservazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, con segnalazione AS622 del 12 luglio 2009, effettuata ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha espresso al Ministro per i beni e le attività culturali (ora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo) alcune considerazioni in merito alle problematiche di carattere concorrenziale delineatesi in materia di gestione dei diritti connessi dei produttori fonografici e degli artisti, interpreti ed ese-

cutori, con particolare riferimento alla determinazione dei compensi loro dovuti per l'utilizzazione in pubblico dei fonogrammi sia a scopo di lucro che non di lucro;

Ritenuto di dover procedere alla modifica della disciplina recata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° settembre 1975, relativa al diritto al compenso a favore delle categorie di aventi diritto specificate dall'art. 73 della LDA, per l'utilizzazione pubblica a scopo di lucro di fonogrammi, nonché all'emanazione di disposizioni anche relativamente all'ipotesi prevista dall'art. 73-*bis* della LDA, di utilizzazione di cui all'art. 73 LDA effettuata a scopo non di lucro;

Vista la proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore di cui all'art. 190 LDA, in adunanza generale del 30 settembre 2014;

Sentiti sul tema i rappresentanti delle categorie interessate, come da verbale dell'audizione del 10 ottobre 2014;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione, criteri e modalità di determinazione del compenso, procedure di ripartizione

1. La misura e le modalità di determinazione e corresponsione del compenso per l'utilizzazione del fonogramma, dovuto ai sensi degli articoli 73 e 73-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, sono individuate mediante accordi stipulati fra gli organismi di intermediazione dei diritti connessi che operano a favore dei produttori di fonogrammi, rispondenti ai requisiti minimi stabiliti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2012, e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative degli utilizzatori. È fatta salva la facoltà di ciascun titolare dei diritti di stipulare in ogni momento accordi direttamente con gli utilizzatori dei propri fonogrammi.

2. La misura e le modalità del compenso di cui al primo comma sono determinate con equità e ragionevolezza tenendo conto, tra l'altro, del valore economico dell'effettivo utilizzo dei diritti negoziati, della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti. Si tiene altresì in considerazione:

a) lo scopo di lucro o non di lucro per il quale è effettuata l'utilizzazione;

b) gli incassi lordi o le quote degli incassi lordi corrispondenti alla parte ed al ruolo che il fonogramma o apparecchio impiegato per lo sfruttamento del fonogramma occupa nella sua pubblica utilizzazione;

c) la misura del compenso dovuto per la medesima utilizzazione dei corrispondenti diritti d'autore di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

3. La quota di ripartizione dell'ammontare del compenso, di cui al comma 1, spettante agli artisti interpreti o esecutori le cui interpretazioni o esecuzioni siano fissate o riprodotte nei fonogrammi, è pari al 50% dell'ammontare globale del compenso stesso.

4. L'ammontare della quota di ripartizione di cui al comma 3, spettante agli artisti interpreti o esecutori, è versata ai medesimi secondo quanto disposto dagli articoli 73 e 73-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, dall'art. 39 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012.

5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, se non diversamente pattuito, gli accordi stipulati ai sensi del comma 1, continuano ad essere in vigore.

Art. 2.

Disposizioni finali e clausola di invarianza della spesa

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° settembre 1975, recante «Determinazione della misura e della ripartizione del compenso dovuto a norma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 20 settembre 1975.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il presente decreto è trasmesso, per i relativi adempimenti, ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
LOTTI

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg. ne - Prev. n. 409

15A01743

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Rivoli Veronese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Rivoli Veronese (Verona);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 20 gennaio 2015, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rivoli Veronese (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Nicola Noviello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rivoli Veronese (Verona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Omelia Campagnari.

Il citato amministratore, in data 20 gennaio 2015, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Verona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 10 febbraio 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rivoli Veronese (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Nicola Noviello.

Roma, 17 febbraio 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A01622

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Lerici e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Lerici (La Spezia);

Vista la delibera n. 9 del 16 febbraio 2015, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di dieci consiglieri su sedici assegnati all'ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lerici (La Spezia) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Grazia La Fauci è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lerici (La Spezia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Marco Caluri.

In data 3 febbraio 2015, sei consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 9 del 16 febbraio 2015 da dieci componenti, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di La Spezia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 17 febbraio 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lerici (La Spezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Grazia La Fauci.

Roma, 20 febbraio 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A01623

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Porto Cesareo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Porto Cesareo (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato, altresì, che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Porto Cesareo (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Monica Perna è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Porto Cesareo (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni dei consiglieri, succedutesi nel tempo, il consiglio comunale si è ridotto a cinque componenti, determinando l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo impossibilitato, per mancanza del quorum legale, ad assumere alcuna delibera.

Il prefetto di Lecce, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art.141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 31 dicembre 2014 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Porto Cesareo (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Monica Perna.

Roma, 17 febbraio 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A01624

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 23 dicembre 2014.

Organizzazione e funzionamento dei musei statali.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 4, comma 4, ai sensi del quale all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare, e comma 4-*bis* del medesimo articolo, ai sensi del quale «la disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale dístribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato: «Codice»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, «Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975»;

Visti i decreti del Ministro per i beni e le attività culturali 11 dicembre 2001, di istituzione delle Soprintendenze speciali per i poli museali romano, napoletano, fiorentino, veneziano;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e in particolare l'art. 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e in particolare l'art. 30, commi 4 e 5, ai sensi dei quali con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, possono essere assegnati ai musei dotati di autonomia speciale ulteriori istituti o luoghi della cultura, e che, con i medesimi decreti possono altresì essere ridenominati gli istituti da essi regolati, nonché sono definiti l'organizzazione e il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale, ivi inclusa la dotazione organica, nonché i compiti dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione, in affiancamento al soprintendente o al direttore, con specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero»;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali»;

Tenuto conto dell'«Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei» di cui al decreto ministeriale 10 maggio 2001;

Rilevata l'esigenza di definire l'organizzazione e il funzionamento degli istituti e musei di rilevante interesse nazionale di cui all'art. 30, comma 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171;

Rilevata altresì la necessità, al fine di assicurare l'attivazione dei Poli museali regionali e di garantire lo svolgimento delle funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale ad essi attribuite, di procedere a una prima assegnazione di istituti e luoghi della cultura e/o immobili e complessi ai Poli regionali medesimi;

Ritenuto di poter procedere, a séguito di una ulteriore ricognizione delle condizioni di stato e diritto dei luoghi della cultura di interesse archeologico, nonché della verifica della sostenibilità amministrativa e operativa dei Poli museali regionali, a eventuali riassegnazioni o nuove assegnazioni delle aree e dei parchi archeologici;

Sentite le organizzazioni sindacali nella riunione del 16 dicembre 2014;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI MUSEI STATALI

Art. 1.

Definizione e missione del museo

1. Il museo è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica.

2. In attuazione dell'art. 9 della Costituzione, l'attività dei musei statali è diretta alla tutela del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto (accountability). Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice, i musei statali espletano un servizio pubblico.

3. I musei statali sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna, assicurandone e promuovendone la pubblica fruizione. I musei statali sono dotati di un proprio statuto e di un bilancio e possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca. Il servizio pubblico di fruizione erogato dai musei statali e i relativi standard sono definiti e resi pubblici attraverso la Carta dei servizi.

4. I musei statali non dotati di autonomia speciale e non elencati nell'Allegato 2 del presente decreto afferiscono al Polo museale della rispettiva Regione, nell'ambito del quale, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, il direttore definisce strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, orari di apertura e tariffe volti ad assicurare la più ampia fruizione del patrimonio culturale.

Art. 2.

Statuto

1. Lo statuto è il documento costitutivo del museo, ne dichiara la missione, gli obiettivi e l'organizzazione. Esso è elaborato in coerenza con il decreto ministeriale 10 maggio 2001, recante «Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei» e con il Codice etico dei musei dell'International Council of Museums (ICOM).

2. Lo statuto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, disciplina la denominazione e la sede del museo; le finalità, le funzioni e l'ordinamento interno dell'istituzione; il patrimonio e l'assetto finanziario.

3. Lo statuto è adottato dal Direttore del Polo museale regionale, su proposta del Direttore del museo, e approvato dal Direttore generale Musei. Per i musei dotati di autonomia speciale, lo statuto è adottato dal Consiglio di amministrazione del museo e approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su proposta del Direttore generale Musei. Per i musei dotati di personalità giuridica, lo statuto è adottato secondo le modalità previste nell'atto istitutivo dell'ente.

4. Lo statuto è redatto in forma scritta e pubblicato sui siti internet del museo, del Polo museale regionale e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito «Ministero».

Art. 3.

Bilancio

1. Il bilancio è il documento di rendicontazione contabile che evidenzia la pianificazione e i risultati della gestione finanziaria e contabile delle risorse economiche a disposizione del museo. Esso è redatto secondo principi di pubblicità e trasparenza, individuando tutte le diverse voci di entrata e di spesa, anche allo scopo di consentire la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto economico, la regolarità della gestione e la confrontabilità, anche internazionale, delle istituzioni museali.

2. Con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il bilancio è redatto e approvato secondo le disposizioni sul funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa di cui dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, e, ad integrazione, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

3. Nei musei non dotati di autonomia speciale, il bilancio ha la esclusiva natura di documento di programmazione e di rendicontazione delle risorse e del loro utilizzo; è predisposto e trasmesso dal Direttore del museo al Direttore del Polo museale regionale, che ne verifica la correttezza.

4. Il bilancio è redatto in forma scritta e pubblicato sui siti internet del museo, del Polo museale regionale e del Ministero.

Art. 4.

Organizzazione

1. Nell'amministrazione dei musei statali è assicurata la presenza delle seguenti aree funzionali, ognuna assegnata a una o più unità di personale responsabile:

a) direzione;

b) cura e gestione delle collezioni, studio, didattica e ricerca;

c) marketing, fundraising, servizi e rapporti con il pubblico, pubbliche relazioni;

d) amministrazione, finanze e gestione delle risorse umane;

e) strutture, allestimenti e sicurezza.

2. Il direttore del museo è il custode e l'interprete dell'identità e della missione del museo, nel rispetto degli indirizzi del Ministero. Fatte salve le competenze e le responsabilità del direttore del Polo museale ai sensi dell'art. 34, comma 2, del decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, il direttore è responsabile della gestione del museo nel suo complesso, nonché dell'attuazione e dello sviluppo del suo progetto culturale e scientifico. L'incarico di direttore di museo non avente qualifica di ufficio dirigenziale è conferito, sulla base di una apposita procedura selettiva, dal direttore del Polo museale regionale territorialmente competente.

Art. 5.

Forme di gestione

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, il Direttore generale Musei:

a) favorisce la costituzione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice, di consorzi e/o fondazioni museali con la partecipazione di soggetti pubblici e privati;

b) individua, secondo gli indirizzi e i criteri dettati dal Ministro e sentiti i direttori dei Poli museali regionali, i musei e i luoghi della cultura da affidare in gestione indiretta a soggetti privati ai sensi dell'art. 115 del Codice.

Art. 6.

Standard e valutazione dei musei

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, il Direttore generale Musei:

a) predispone, sentito il Comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura, standard di funzionamento e sviluppo dei musei, in coerenza con gli standard stabiliti dall'International Council of Museums (ICOM), e ne verifica il rispetto da parte dei musei statali;

b) elabora, avvalendosi delle banche dati predisposte dalla Direzione generale Organizzazione, parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti a valutare la gestione degli istituti e dei luoghi della cultura statali, in termini di economicità, efficienza ed efficacia, nonché di qualità dei servizi di fruizione e di valorizzazione erogati;

c) verifica il rispetto da parte dei musei statali delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 7.

Sistema museale nazionale

1. Il sistema museale nazionale è finalizzato alla messa in rete dei musei italiani e alla integrazione dei servizi e delle attività museali.

2. Fanno parte del sistema museale nazionale i musei statali, nonché, tramite apposite convenzioni stipulate con il direttore del Polo museale regionale territorialmente competente, ogni altro museo di appartenenza pubblica o privata, ivi compresi i musei scientifici, i musei universitari e i musei demoetnoantropologici, che sia organizzato in coerenza con le disposizioni del presente capo, con il decreto ministeriale 10 maggio 2001, recante «Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei» e con il Codice etico dei musei dell'International Council of Museums (ICOM).

3. Il sistema museale nazionale si articola in sistemi museali regionali e sistemi museali cittadini, la cui costituzione è promossa e realizzata dai direttori dei poli museali regionali. Le modalità di organizzazione e funzionamento del sistema museale nazionale sono stabilite dal Direttore generale Musei, sentito il Consiglio superiore "Beni culturali e paesaggistici".

Capo II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUI MUSEI DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Art. 8.

Musei statali dotati di autonomia speciale

1. I musei di cui all'art. 30, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, o istituiti ai sensi dell'art. 30, comma 4, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 29 luglio 2014, n. 106, elencati a fini ricognitivi nell'Allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sono dotati di autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa.

2. Ai musei di cui al comma 1 sono rispettivamente assegnati gli istituti e luoghi della cultura, nonché gli ulteriori immobili e/o complessi di cui all'Allegato 2 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

3. Con uno o più decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, è individuata la dotazione organica iniziale di ciascun museo. Con uno o più decreti ministeriali sono altresì assegnate a ciascun museo le rispettive risorse finanziarie.

4. Ai musei di cui al comma 1 si applicano le norme di cui al Capo I del presente decreto, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, e, ad integrazione, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

Art. 9.

Organi

1. Sono organi dei musei dotati di autonomia speciale:

a) il Direttore;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato scientifico;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. In particolare, spetta agli organi di cui al comma 1:

a) garantire lo svolgimento della missione del museo;

b) verificare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività del museo;

c) verificare la qualità scientifica dell'offerta culturale e delle pratiche di conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni in consegna al museo.

3. La composizione degli organi collegiali di cui al comma 1 è determinata nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Art. 10.

Direttore

1. Il direttore del museo dotato di autonomia speciale, oltre a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del presente decreto:

a) svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171;

b) stabilisce, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 20, comma 2, lettera *o)*, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'importo dei biglietti di ingresso, sentita la Direzione generale Musei e il Polo museale regionale, nonché gli orari di apertura del museo in modo da assicurarne la più ampia fruizione;

c) elabora, sentito il direttore del Polo museale regionale, il progetto di gestione del museo comprendente le attività e i servizi di valorizzazione negli istituti e luoghi della cultura di competenza, ivi inclusi i servizi da affidare in concessione, al fine della successiva messa a gara degli stessi.

2. Il direttore del museo è nominato con le modalità stabilite dall'art. 30, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nonché dal decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali».

Art. 11.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione del museo dotato di autonomia speciale determina e programma le linee di ricerca e gli indirizzi'tecnici dell'attività del museo, in coerenza con le direttive e gli altri atti di indirizzo del Ministero. In particolare, il Consiglio:

a) adotta lo statuto del museo e le relative modifiche, acquisito l'assenso del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti;

b) approva la carta dei servizi e il programma di attività annuale e pluriennale del museo, verificandone la compatibilità finanziaria e l'attuazione;

c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo;

d) approva gli strumenti di verifica dei servizi affidati in concessione rispetto ai progetti di valorizzazione predisposti dal direttore del museo, monitorandone la relativa applicazione;

e) si esprime su ogni altra questione gli venga sottoposta dal direttore del museo.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto dal direttore del museo, che lo presiede, e da quattro membri designati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale.

3. Fatta eccezione del direttore, i componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. La partecipazione al Consiglio di amministrazione non dà titolo a compenso, gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo; non è cumulabile con la partecipazione ad altri organi collegiali del medesimo museo. I componenti del Consiglio non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il museo, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico del museo.

Art. 12.

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico del museo dotato di autonomia speciale svolge funzione consultiva del direttore sulle questioni di carattere scientifico nell'ambito di attività dell'istituto. In particolare, il Comitato:

a) formula proposte al direttore e al Consiglio di amministrazione;

b) supporta il direttore, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attività del museo;

c) predispone relazioni annuali di valutazione dell'attività del museo;

d) verifica e approva, d'intesa con il Consiglio di amministrazione, le politiche di prestito e di pianificazione delle mostre;

e) valuta e approva i progetti editoriali del museo;

f) si esprime sullo statuto del museo e sulle modifiche statutarie, nonché su ogni altra questione gli venga sottoposta dal direttore del museo.

2. Il Comitato scientifico è composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede, e da un membro designato dal Ministro, un membro designato dal Consiglio superiore "Beni culturali e paesaggistici", un membro designato dalla Regione e uno dal Comune ove ha sede il museo. I componenti del Comitato sono individuati tra professori universitari di ruolo in settori attinenti all'ambito disciplinare di attività dell'istituto o esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

3. Fatta eccezione del direttore, i componenti del Comitato scientifico sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. La partecipazione al Comitato scientifico non dà titolo a compenso, gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo; non è cumulabile con la partecipazione ad altri organi collegiali del medesimo museo. I componenti del Comitato non possono essere titolari di rapporti di colla-

borazione professionale con il museo, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico del museo.

Art. 13.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti del museo dotato di autonomia speciale svolge le attività relative al controllo di regolarità amministrativo-contabile. In particolare, il Collegio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale del museo; si esprime altresì sullo statuto del museo e sulle modifiche statutarie.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi, di cui un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, e da due membri supplenti. I componenti, scelti tra soggetti iscritti al Registro dei revisori contabili e nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico del museo.

Art. 14.

Vigilanza

1. I musei dotati di autonomia speciale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero, che la esercita, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, tramite la Direzione generale Musei, d'intesa con la Direzione generale Bilancio. In particolare, la Direzione generale Musei approva i bilanci e conti consuntivi dei musei dotati di autonomia speciale, su parere conforme della Direzione generale Bilancio.

2. Con riferimento alle attività svolte dai direttori dei musei dotati di autonomia speciale uffici di livello dirigenziale non generale, la Direzione generale Musei, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, esercita, anche su proposta del Segretario regionale, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione. Con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale uffici di livello dirigenziale generale, si applica la disposizione di cui all'art. 11, comma 2, lettera *c)*, del medesimo decreto Presidente del Consiglio dei ministri.

Capo III

POLI MUSEALI REGIONALI

Art. 15.

Progettazione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione

1. I direttori dei Poli museali regionali per gli istituti e i luoghi della cultura presenti nel territorio di competenza, ivi inclusi le aree e i parchi archeologici aperti al pubblico e/o suscettibili di essere aperti al pubblico gestiti dalle Soprintendenze Archeologia, elaborano ed approvano, previo parere della Direzione generale Musei, i progetti relativi alle attività e ai servizi di valorizzazione, ivi inclusi i servizi da affidare in concessione, al fine della successiva messa a gara degli stessi.

2. Con riferimento all'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali ai sensi dell'art. 115 del Codice, l'istruttoria da parte dei soprintendenti di cui agli articoli 34, comma 2, lettera *n)*, e 35, comma 2, lettera, *l)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, si riferisce alla esclusiva ipotesi in cui siano previsti lavori sugli immobili sede dello svolgimento dei servizi.

Art. 16.

Assegnazione di istituti e luoghi della cultura

1. Ai Poli museali regionali, in sede di prima applicazione, sono assegnati i musei e i luoghi della cultura e gli immobili e/o complessi elencati nell'Allegato 3 del presente decreto, di cui costituisce parte integrante. Con uno o più decreti ministeriali sono individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura, immobili e/o complessi da assegnare ai Poli museali regionali.

2. Le aree e i parchi archeologici aperti al pubblico e/o suscettibili di essere aperti al pubblico elencati nell'Allegato 3 del presente decreto sono assegnati alla gestione dei Poli museali regionali, ferma rimanendo la competenza delle Soprintendenze Archeologia in materia di scavi e ricerche archeologiche. Con uno o più successivi decreti ministeriali, sono assegnati ai Poli museali regionali ulteriori aree o parchi archeologici che, ai sensi dall'art. 35, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono gestiti dalle Soprintendenze Archeologia; in tali aree e parchi restano comunque ferme le competenze della Direzione generale Musei e dei Poli museali regionali in materia di musei e luoghi della cultura, ivi inclusa la elaborazione e l'approvazione dei progetti di cui all'art. 15, comma 1.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Attività di supporto dei Segretariati regionali

1. Nella fase di costituzione dei Poli museali regionali e di attivazione delle strutture dei musei dotati di autonomia speciale, i Segretari regionali, nell'ambito delle funzioni loro assegnate ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, assicurano il supporto amministrativo necessario, anche segnalando al Direttore generale Bilancio, al Direttore generale Organizzazione e al Direttore generale Musei le misure da adottare riguardanti l'assegnazione di risorse umane, strumentali e finanziarie.

Art. 18.

Soprintendenze speciali

1. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano anche alle Soprintendenze speciali di cui all'art. 30, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a decorrere dal conferimento del relativo incarico dirigenziale ai sensi e nei termini del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In detti istituti, le funzioni del direttore sono svolte dal Soprintendente.

2. I Soprintendenti degli istituti di cui al comma 1 esercitano, nel territorio di rispettiva competenza, le funzioni spettanti ai Soprintendenti Archeologia, nonché quelle di cui all'art. 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 agosto 2014, n. 171. Restano ferme le competenze in materia di istituti e luoghi della cultura della Direzione generale Musei e dei direttori del Polo museale delle Regioni in cui operano le Soprintendenze speciali, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 agosto 2014, n. 171, nonché le disposizioni di cui all'art. 16 del presente decreto. Ai musei e ai luoghi della cultura gestiti dalle Soprintendenze speciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo I del presente decreto.

Art. 19.

Musei statali dotati di personalità giuridica

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche ai musei statali dotati di personalità giuridica, quali le fondazioni museali o i consorzi.

Art. 20.

Istituti della cultura assegnati a musei e poli museali

1. Gli archivi o le biblioteche non aventi qualifica di ufficio di livello dirigenziale assegnati, ai sensi del presente o di successivo decreto, a un museo dotato di autonomia speciale o a un Polo museale regionale mantengono la propria autonomia tecnico-scientifica e dipendono funzionalmente rispettivamente dalla Direzione generale Archivi o dalla Direzione generale Biblioteche. L'assegnazione di cui al precedente periodo è finalizzata al miglioramento della fruizione della valorizzazione e della fruizione del patrimonio culturale.

2. L'incarico di direttore di archivi o biblioteche di cui al comma 1 è conferito rispettivamente dal Direttore generale Archivi o dal Direttore generale Biblioteche, su proposta del direttore del museo o del direttore del Polo museale competente.

Art. 21.

Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali dei Poli museali regionali e dei musei dotati di autonomia speciale, i musei e i luoghi della cultura statali assicurano la continuità del servizio pubblico di fruizione con le risorse umane e strumentali loro assegnate alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero».

2. Al fine di assicurare l'immediata operatività dei musei dotati di autonomia speciale, i decreti di cui all'art. 8, comma 3, del presente decreto sono emanati entro il 31 gennaio 2015.

3. In sede di prima applicazione, i progetti relativi alle attività e ai servizi di valorizzazione negli istituti e luoghi della cultura sono elaborati dai direttori dei Poli museali e dai direttori dei musei dotati di autonomia speciale, con le modalità previste rispettivamente dall'art. 10 comma 1, lettera *c)*, e dall'art. 15, comma 1, del presente decreto, entro novanta giorni dal conferimento dei rispettivi incarichi dirigenziali.

4. Nei musei non ancora dotati di statuto, quest'ultimo è approvato, secondo le modalità stabilite dall'art. 2, comma 3, del presente decreto, entro centottanta giorni dal conferimento dell'incarico al direttore del Polo museale regionale competente e/o al direttore del museo.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, sono abrogati i decreti del Ministro per i beni e le attività culturali 11 dicembre 2001, di istituzione delle Soprintendenze speciali per i poli museali romano, napoletano, fiorentino, veneziano.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo.

Roma, 23 dicembre 2014

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2015
Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 717

ALLEGATO *1*

Elenco ricognitivo dei musei dotati di autonomia speciale

a) quali uffici di livello dirigenziale generale:

1) la Galleria Borghese
2) le Gallerie degli Uffizi
3) la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma
4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia
5) il Museo di Capodimonte
6) la Pinacoteca di Brera
7) la Reggia di Caserta

b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:

1) la Galleria dell'Accademia di Firenze
2) la Galleria Estense di Modena
3) le Gallerie Nazionali d'arte antica di Roma
4) la Galleria Nazionale delle Marche*
5) la Galleria Nazionale dell'Umbria*
6) il Museo Nazionale del Bargello
7) il Museo Archeologico Nazionale di Napoli
8) il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria
9) il Museo Archeologico Nazionale di Taranto
10) il Parco archeologico di Paestum
11) il Palazzo Ducale di Mantova
12) il Palazzo Reale di Genova
13) il Polo Reale di Torino

* Autonomia speciale da attribuire con uno o più decreti emanati ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 29 luglio 2014, n. 106.

ALLEGATO *2*

Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai musei dotati di autonomia speciale

1. **Galleria Borghese:**
   Galleria Borghese – Roma

2. **Gallerie degli Uffizi:**
   Cappella Palatina (Palazzo Pitti) – Firenze
   Gabinetto Disegni e Stampe – Firenze
   Galleria d'Arte Moderna (Palazzo Pitti) – Firenze
   Galleria degli Uffizi e Corridoio Vasariano – Firenze
   Galleria del Costume (Palazzo Pitti) – Firenze
   Galleria Palatina e Appartamenti monumentali di Palazzo Pitti – Firenze
   Giardino di Boboli – Firenze
   Giardino delle Scuderie reali e pagliere - Firenze
   Museo degli Argenti (Palazzo Pitti) – Firenze
   Museo delle Carrozze (Palazzo Pitti) – Firenze
   Museo delle Porcellane (Palazzo Pitti) – Firenze

3. **Gallerie dell'Accademia di Venezia:**
   Gallerie dell'Accademia – Venezia

4. **Galleria dell'Accademia di Firenze:**
   Galleria dell'Accademia e Museo degli Strumenti Musicali – Firenze

5. **Galleria Estense di Modena:**
   Galleria Estense – Modena
   Museo Lapidario Estense – Modena
   Palazzo Ducale – Sassuolo (Modena)

6. **Gallerie Nazionali d'arte antica di Roma:**
   Galleria Nazionale d'arte antica in Palazzo Barberini – Roma
   Galleria Nazionale d'arte antica in Palazzo Corsini – Roma

7. **Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma:**
   Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea – Roma

8. **Galleria Nazionale delle Marche*:**
Galleria Nazionale delle Marche – Urbino

9. **Galleria Nazionale dell'Umbria*:**
Galleria Nazionale dell'Umbria – Perugia

10. **Museo Archeologico Nazionale di Napoli:**
Museo Archeologico Nazionale – Napoli

11. **Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria:**
Museo Archeologico Nazionale – Reggio Calabria

12. **Museo Archeologico Nazionale di Taranto:**
Museo Archeologico Nazionale – Taranto

13. **Museo di Capodimonte:**
Museo di Capodimonte – Napoli
Parco di Capodimonte – Napoli

14. **Museo Nazionale del Bargello:**
Cappelle Medicee – Firenze
Chiesa e Museo di Orsanmichele – Firenze
Museo della Casa Fiorentina Antica - Palazzo Davanzati – Firenze
Museo di Casa Martelli – Firenze
Museo Nazionale del Bargello – Firenze

15. **Parco archeologico di Paestum:**
Area Archeologica di Paestum – Capaccio (Salerno)
Area Archeologica e Museo Narrante di Foce Sele – Capaccio (Salerno)
Museo Archeologico Nazionale di Paestum – Capaccio (Salerno)

16. **Palazzo Ducale di Mantova:**
Museo di Palazzo Ducale – Mantova

17. **Palazzo Reale di Genova:**
Galleria di Palazzo Reale – Genova

18. Pinacoteca di Brera:
Pinacoteca di Brera – Milano
Biblioteca Braidense – Milano

19. Polo Reale di Torino:
Armeria Reale – Torino
Biblioteca Reale – Torino
Cappella della SS. Sindone – Torino
Galleria Sabauda – Torino
Giardini Reali – Torino
Museo Archeologico – Torino
Palazzo Reale – Torino
Spazio espositivo di Palazzo Chiablese – Torino

20. Reggia di Caserta:
Acquedotto Carolino – Caserta
Giardino all'Inglese – Caserta
Oasi di San Silvestro – Caserta
Palazzo Reale – Caserta
Parco del Palazzo Reale – Caserta

* Autonomia speciale da attribuire con uno o più decreti emanati ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 29 luglio 2014, n. 106.

ALLEGATO *3*

Primo elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai Poli museali regionali di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171

1. **Polo museale del Piemonte:**

Abbazia di Vezzolano – Albugnano (Asti)
Castello di Moncalieri (Torino)
Castello di Serralunga d'Alba (Cuneo)
Complesso Monumentale del Castello Ducale, Giardino e Parco d'Agliè (Torino)
Complesso Monumentale del Castello e Parco di Racconigi (Cuneo)
Forte di Gavi (Alessandria)
Palazzo Carignano – Torino
Villa della Regina – Torino

2. **Polo museale della Lombardia:**

Cappella Espiatoria – Monza
Castello Scaligero – Sirmione (Brescia)
Cenacolo Vinciano – Milano
Grotte di Catullo e Museo Archeologico di Sirmione (Brescia)
Museo Archeologico della Lomellina – Vigevano (Pavia)
Museo Archeologico della Val Camonica – Cividate Camuno (Brescia)
Museo Archeologico Nazionale di Mantova
MUPRE – Museo nazionale della Preistoria della Valle Camonica – Capo di Ponte (Brescia)
Museo della Certosa di Pavia
Palazzo Besta – Teglio (Sondrio)

3. **Polo museale del Veneto:**

Complesso di San Gaetano - Sede espositiva Collezione Salce – Treviso
Complesso di Santa Margherita - Sede di conservazione Collezione Salce – Treviso
Galleria "Giorgio Franchetti" alla Ca' d'Oro – Venezia
Museo Archeologico di Quarto d'Altino (Venezia)
Museo Archeologico di Venezia – Venezia
Museo Archeologico Nazionale (barchessa di Villa Badoer) – Fratta Polesine (Rovigo)
Museo Archeologico Nazionale Concordiese – Portogruaro (Venezia)
Museo Archeologico Nazionale della Laguna di Venezia – Venezia
Museo Archeologico Nazionale di Adria (Rovigo)

Museo Archeologico Nazionale di Verona
Museo d'Arte Orientale – Venezia
Museo di Palazzo Grimani – Venezia
Museo Nazionale Atestino – Este (Padova)
Museo Nazionale di Archeologia del Mare – Caorle (Venezia)
Museo Nazionale di Villa Pisani – Stra (Venezia)
Villa del Bene – Dolcè (Verona)

4. Polo museale del Friuli Venezia Giulia:
Museo Archeologico Nazionale – Cividale del Friuli (Udine)
Museo Archeologico Nazionale e Cripta degli scavi Basilica S.M. Assunta – Aquileia (Udine)
Museo Nazionale di Archeologia Subacquea – Grado (Gorizia)
Museo Paleocristiano – Aquileia (Udine)
Museo Storico del Castello di Miramare – Trieste
Parco del Castello di Miramare – Trieste

5. Polo museale della Liguria*:
Castello di San Terenzo – Lerici (La Spezia)
Forte di Santa Tecla – Sanremo (Imperia)
Forte San Giovanni – Final Borgo (Savona)
Fortezza di Castruccio Castracani – Sarzana (La Spezia)
Fortezza Firmafede – Sarzana (La Spezia)
Galleria Nazionale di Palazzo Spinola – Genova
Museo Archeologico Nazionale Palazzo Rocca – Chiavari (Genova)
Museo Archeologico Nazionale e zona archeologica di Luni (La Spezia)
Museo Preistorico dei "Balzi Rossi" e zona archeologica – Ventimiglia (Imperia)
Villa Romana del Varignano – Porto Venere (La Spezia)
Villa Rosa, Museo dell'Arte Vetraria Altarese – Altare (Savona)

6. Polo museale dell'Emilia Romagna:
Abbazia di Pomposa e Museo Pomposiano – Codigoro (Ferrara)
Antica Spezieria di San Giovanni Evangelista – Parma
Basilica di Sant'Apollinare in Classe – Ravenna
Battistero degli Ariani – Ravenna
Camera di San Paolo – Parma
Casa Minerbi – Ferrara
Casa Pascoli – San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena)

Castello di Canossa e Museo Nazionale "Naborre Campanini" – Reggio Emilia
Castello di Torrechiara – Langhirano (Parma)
Cella di Santa Caterina – Parma
Ex Chiesa di San Barbaziano – Bologna
Ex Chiesa di San Mattia – Bologna
Fortezza di San Leo – Rimini
Galleria Nazionale di Parma
Mausoleo di Teodorico – Ravenna
Museo Archeologico Nazionale di Ferrara
Museo Archeologico Nazionale di Parma
Museo Archeologico Nazionale di Sarsina (Forlì-Cesena)
Museo dell'età neoclassica in Romagna in Palazzo Milzetti – Faenza (Ravenna)
Museo di Casa Romei – Ferrara
Museo Nazionale del Castello Malaspina – Bobbio (Piacenza)
Museo Nazionale di Ravenna
Palazzo di Teodorico – Ravenna
Pinacoteca Nazionale di Bologna
Pinacoteca Nazionale di Ferrara
Teatro Farnese – Parma
Torre Jussi – Bologna

7. **Polo museale della Toscana:**
Abbazia di Soffena – Castelfranco di Sopra (Arezzo)
Basilica di San Francesco – Arezzo
Cenacolo del Fuligno – Firenze
Cenacolo di Andrea del Sarto – Firenze
Cenacolo di Ognissanti – Firenze
Cenacolo di Sant'Apollonia – Firenze
Certosa Monumentale – Calci (Pisa)
Chiostro dello Scalzo – Firenze
Eremo di San Leonardo al Lago – Monteriggioni (Siena)
Ex Chiesa del Tau – Pistoia
Fortezza di Santa Barbara – Pistoia
Giardino della Villa a Castello – Firenze
Giardino di Villa Il Ventaglio – Firenze
Museo Archeologico di Siena
Museo Archeologico Nazionale "Gaio Cilnio Mecenate" – Arezzo
Museo Archeologico Nazionale di Firenze

Museo Archeologico statale di Castiglioncello (Livorno)
Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell'Alta Valle del Tevere (Palazzo Taglieschi) – Anghiari (Arezzo)
Museo di Casa Giusti – Monsummano Terme (Pistoia)
Museo di Casa Vasari – Arezzo
Museo di San Marco – Firenze
Museo e galleria Mozzi Bardini – Firenze
Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna – Arezzo
Museo Nazionale delle Residenze Napoleoniche - "Palazzina dei Mulini" – Portoferraio (Livorno)
Museo Nazionale delle Residenze Napoleoniche - "Villa di San Martino" – Portoferraio (Livorno)
Museo Nazionale di Palazzo Reale – Pisa
Museo Nazionale di San Matteo – Pisa
Museo Nazionale di Villa Guinigi – Lucca
Oratorio di San Desiderio – Pistoia
Pinacoteca Nazionale – Siena
Pinacoteca Nazionale e Museo di Palazzo Mansi – Lucca
Sala del Perugino – Firenze
Villa Corsini a Castello – Firenze
Villa Medicea della Petraia – Firenze
Villa Medicea di Cerreto Guidi e Museo storico della Caccia e del territorio – Firenze
Villa Medicea di Poggio a Caiano e Giardino (Prato)
Villa Pandolfini – Firenze

8. Polo museale dell'Umbria*:
Castello Bufalini – San Giustino (Perugia)
Museo Archeologico Nazionale – Orvieto (Terni)
Museo Archeologico Nazionale – Perugia
Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano – Spoleto (Perugia)
Museo Nazionale del Ducato di Spoleto – Spoleto (Perugia)
Palazzo Ducale – Gubbio (Perugia)
Tempietto sul Clitunno – Campello sul Clitunno (Perugia)
Villa del Colle del Cardinale – Perugia

9. Polo museale delle Marche*:
Museo Archeologico Nazionale delle Marche – Ancona
Museo Archeologico Statale – Ascoli Piceno

Museo Archeologico Statale – Urbisaglia (Macerata)
Museo Archeologico Statale di Cingoli Moscosi (Macerata)
Museo Tattile Statale “Omero” – Ancona
Rocca Demaniale – Gradara (Pesaro-Urbino)
Rocca Roveresca – Senigallia (Ancona)

10. Polo museale del Lazio:
Abbazia di Casamari – Veroli (Frosinone)
Abbazia di Fossanova – Priverno (Latina)
Abbazia di Montecassino – Cassino (Frosinone)
Abbazia Greca di San Nilo – Grottaferrata (Roma)
Area Archeologica di Villa Adriana – Tivoli (Roma)
Basilica di San Francesco – Viterbo
Basilica di San Cesareo de Appia – Roma
Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte (Palazzo Venezia) – Roma
Cappella dell’Annunziata – Cori (Latina)
Casa di San Tommaso – Aquino (Frosinone)
Certosa di Trisulti – Collepardo (Frosinone)
Chiesa di Santa Maria Maggiore – Tuscania (Viterbo)
Chiesa di San Pietro – Tuscania (Viterbo)
Galleria Spada – Roma
Monastero di San Benedetto Sacro Speco – Subiaco (Roma)
Monastero di Santa Scolastica – Subiaco (Roma)
Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano) – Roma
Museo Archeologico dell’Agro Falisco e Forte Sangallo – Civita Castellana (Viterbo)
Museo Archeologico Nazionale – Civitavecchia (Roma)
Museo Archeologico Nazionale di Palestrina e Santuario della Fortuna Primigenia (Roma)
Museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica – Sperlonga (Latina)
Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative, il Costume e la Moda dei secoli XIX e XX – Roma
Museo dell’Alto Medioevo – Roma
Museo delle Navi Romane di Nemi (Roma)
Museo Giacomo Manzù – Ardea (Roma)
Museo Hendrik Christian Andersen – Roma
Museo Mario Praz – Roma
Museo Nazionale Archeologico Cerite – Cerveteri (Roma)
Museo Nazionale d’Arte Orientale “Giuseppe Tucci” – Roma

Museo Nazionale degli Strumenti Musicali – Roma
Museo Nazionale del Palazzo di Venezia – Roma
Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo – Roma
Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz – Viterbo
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia – Roma
Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico "Luigi Pigorini" – Roma
Palazzo Altieri – Oriolo Romano (Viterbo)
Palazzo Farnese – Caprarola (Viterbo)
Pantheon – Roma
Santuario Madonna della Quercia – Viterbo
Torre di Cicerone – Arpino (Frosinone)
Villa d'Este – Tivoli (Roma)
Villa Giustiniani – Bassano Romano (Viterbo)
Villa Lante Bagnaia – Viterbo

11. Polo museale dell'Abruzzo:
Abbazia di San Clemente a Casauria – Castiglione a Casauria (Pescara)
Abbazia di Santo Spirito al Morrone – Sulmona (L'Aquila)
Chiesa di San Bartolomeo – Carpineto della Nora (Pescara)
Chiesa di San Domenico al Corso – Chieti
Chiesa di San Pietro in Alba Fucens – Massa d'Albe (L'Aquila)
Chiesa San Pietro ad Oratorium – Capestrano (L'Aquila)
MUSè - Nuovo Museo Paludi di Celano – Centro di Restauro (L'Aquila)
Museo "Casa natale di Gabriele D'Annunzio" – Pescara
Museo "La Civitella" – Chieti
Museo Archeologico di Campli (Teramo)
Museo Archeologico Nazionale d'Abruzzo - Villa Frigerj – Chieti
Museo d'Arte Sacra della Marsica – Celano (L'Aquila)
Museo Nazionale d'Abruzzo – L'Aquila
Taverna Ducale – Popoli (Pescara)

12. Polo museale del Molise:
Castello di Capua – Gambatesa (Campobasso)
Castello di Civitacampomarano – Campobasso
Complesso Monumentale di San Vincenzo a Volturno (Isernia)
Museo Archeologico di Venafro (Isernia)
Museo Nazionale di Castello Pandone – Venafro (Isernia)
Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia

Museo Provinciale Sannitico – Campobasso
Palazzo Pistilli – Campobasso

13. Polo museale della Campania:
Castel Sant'Elmo – Napoli
Certosa di San Giacomo – Capri (Napoli)
Certosa di San Lorenzo – Padula (Salerno)
Grotta Azzurra – Anacapri (Napoli)
Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia – Bacoli (Napoli)
Museo "Diego Aragona Pignatelli Cortes" – Napoli
Museo Archeologico dell'Agro Atellano – Succivo (Caserta)
Museo Archeologico di Calatia – Maddaloni (Caserta)
Museo Archeologico di Eboli e della Media Valle del Sele – Eboli (Salerno)
Museo Archeologico di Teanum Sidicinum – Teano (Caserta)
Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino – Montesarchio (Benevento)
Museo Archeologico Nazionale dell'Antica Allifae – Alife (Caserta)
Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno – Sarno (Salerno)
Museo del Palazzo della Dogana dei Grani – Atripalda (Avellino)
Museo di San Francesco a Folloni – Montella (Avellino)
Museo di San Martino – Napoli
Museo Nazionale della Ceramica "Duca di Martina" – Napoli
Museo Storico Archeologico – Nola (Napoli)
Palazzo di Tiberio e Villa Jovis – Capri (Napoli)
Palazzo Reale di Napoli
Reale tenuta di Carditello – San Tammaro (Caserta)
Tomba di Virgilio – Napoli

14. Polo museale della Puglia:
Castel del Monte – Andria (Barletta-Andria-Trani)
Castello Angioino – Copertino (Lecce)
Castello Svevo – Bari
Castello Svevo – Trani (Barletta-Andria-Trani)
Galleria Nazionale della Puglia "Girolamo e Rosaria Devanna" – Bitonto (Bari)
Mostra Archeologica "Storie di Messapi: Manduria, oltre le mura" – Manduria (Taranto)
Museo Archeologico Nazionale – Gioia del Colle (Bari)
Museo Archeologico Nazionale e zona archeologica di Egnazia – Fasano (Brindisi)
Museo Nazionale Archeologico – Altamura (Bari)

Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia (Foggia)
Museo Nazionale Jatta – Ruvo di Puglia (Bari)
Palazzo Sinesi – Canosa di Puglia (Barletta-Andria-Trani)

15. Polo museale della Basilicata:
Area archeologica di Venosa (Potenza)
Museo Archeologico Nazionale dell'Alta Val d'Agri – Grumento Nova (Potenza)
Museo Archeologico Nazionale della Basilicata "Dinu Adamesteanu" – Potenza
Museo Archeologico Nazionale del Melfese "Massimo Pallottino" – Melfi (Potenza)
Museo Archeologico Nazionale di Metaponto – Bernalda (Matera)
Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano (Potenza)
Museo Archeologico Nazionale – Venosa (Potenza)
Museo Nazionale della Siritide – Policoro (Matera)
Museo Nazionale "Domenico Ridola" – Matera
Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna della Basilicata – Matera
Sede espositiva in Palazzo Ducale – Tricarico (Matera)

16. Polo museale della Calabria:
Chiesa di San Francesco d'Assisi – Gerace (Reggio Calabria)
Galleria Nazionale di Cosenza
La Cattolica – Stilo (Reggio Calabria)
Le Castella – Isola di Capo Rizzuto (Crotone)
Museo Archeologico Nazionale "Vito Capialbi" – Vibo Valentia
Museo Archeologico Nazionale di Crotone
Museo Archeologico Nazionale e Parco Archeologico della Sibaritide – Cassano all'Ionio – Cosenza
Museo e Parco Archeologico dell'Antica Kaulon – Monasterace (Reggio Calabria)
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna (Crotone)
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri (Reggio Calabria)
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium – Borgia (Catanzaro)
Museo Statale – Mileto (Vibo Valentia)

17. Polo museale della Sardegna:
Altare Prenuragico di Monte d'Accoddi – Sassari
Antiquarium Turritano e Zona Archeologica – Porto Torres (Sassari)
Area Archeologica "Su Nuraxi" – Barumini (Medio Campidano)
Basilica di San Saturnino – Cagliari

Chiostro di San Domenico – Cagliari

Compendio Garibaldino e Museo Nazionale "Memoriale Giuseppe Garibaldi" (Isola di Caprera) – La Maddalena (Olbia-Tempio)

Museo Archeologico Nazionale – Cagliari

Museo Archeologico Nazionale "Giorgio Asproni" – Nuoro

Museo Nazionale Archeologico - Etnografico "Giovanni Antonio Sanna" – Sassari

Pinacoteca Mus'à al Canopoleno – Sassari

Pinacoteca Nazionale di Cagliari

* Ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero», nelle Regioni Liguria, Marche e Umbria, la funzione di direttore del Polo museale regionale è svolta, rispettivamente, dal direttore del Palazzo reale di Genova, dal direttore della Galleria Nazionale delle Marche e dal direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria.

15A01707

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 gennaio 2015.

Definizione delle informazioni da trasmettere al Dipartimento del Tesoro relativamente alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni pubbliche e disciplina delle modalità tecniche di comunicazione, acquisizione e fruizione dei dati.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, («Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate»);

Visto, in particolare, l'art. 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'art. 2, comma 11, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha sostituito l'art. 60, comma 3, del 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale «Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'art. 70, comma 4 e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica»;

Visto l'art. 12, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»;

Visti gli articoli 1 e 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 («Legge di contabilità e finanza pubblica»);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Regolamento dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-*ter*, e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 («Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67»);

Ritenuto necessario dare attuazione alle prescrizioni di cui al citato art. 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Acquisito il concerto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto individua, in esecuzione ed attuazione dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire ai sensi del medesimo art. 17 e disciplina le modalità tecniche di comunicazione, acquisizione e fruizione delle citate informazioni.

Art. 2.

Soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni

1. Sono tenute alla comunicazione delle informazioni di cui al successivo art. 3 le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quelle individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4, comma 2, la comunicazione delle informazioni di cui al successivo art. 3 può essere altresì richiesta ai soggetti partecipati dalle Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

Informazioni richieste

1. Le Amministrazioni di cui all'art. 2 comunicano, per ogni società o ente di diritto pubblico o di diritto privato, partecipato direttamente o indirettamente, o in cui nominano propri rappresentanti anche senza detenere quote di partecipazioni, l'entità della partecipazione, le informazioni relative all'anagrafica, al settore di attività, al bilancio di esercizio, alle funzioni svolte nei confronti dell'Amministrazione e alle attività affidate, gli oneri a qualunque titolo gravanti sul bilancio dell'Amministrazione nonché i rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo, con indicazione della carica rivestita e del trattamento economico percepito. Sono altresì comunicate le informazioni sul costo del personale, comunque utilizzato, di cui all'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4.

Modalità di acquisizione dei dati

1. Le informazioni di cui al precedente art. 3 sono acquisite, con cadenza annuale, attraverso il sistema informatico implementato dal Dipartimento del Tesoro in applicazione dell'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. In applicazione dei principi di razionalizzazione della rilevazione di informazioni, di semplificazione nella trasmissione di dati nonché di riduzione degli oneri, finanziari e non, derivanti da obblighi normativi, le informazioni di cui al precedente art. 3, ove possibile, sono acquisite da banche dati esistenti.

3. La lista delle informazioni, i termini e le modalità operative di trasmissione sono definiti annualmente e comunicati ai soggetti tenuti all'adempimento attraverso il sistema informatico di cui al comma 1 nonché pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro.

Art. 5.

Modalità di accesso alle informazioni da parte delle Amministrazioni pubbliche

1. Le informazioni comunicate ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 al Ministero dell'economia e delle finanze, sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Al Dipartimento della funzione pubblica è garantito l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati di cui al precedente art. 4 ai fini dello svolgimento delle relative attività istituzionali.

Art. 6.

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo ed entrerà in vigore il giorno seguente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2015

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne – Prev. n. 363

15A01759

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 novembre 2014.

Assegnazione delle risorse alle regioni e province autonome a valere sul Fondo di cui al comma 8, dell'articolo 17-*septies*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la Strategia «Europa 2020» che mira a promuovere i veicoli «verdi» incentivando la ricerca, fissando standard comuni e sviluppando l'infrastruttura necessaria;

Vista la Direttiva 2009/33/CE16 del 23 aprile 2009 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto stradale, che mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a migliorare la qualità dell'aria (in particolare nelle città);

Visto il Regolamento (CE) n. 443/2009 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove da raggiungere entro il 2015;

Vista la Comunicazione della Commissione dal titolo «Una strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico» del 28 aprile 2010 che indica linee di azione per i veicoli verdi, tra i quali i veicoli ad alimentazione elettrica e ibrida;

Visto il Libro bianco «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» del 28 marzo 2011 che ha esortato a mettere fine alla dipendenza dal petrolio nel settore dei trasporti;

Vista la relazione del gruppo di alto livello CARS 21 del 6 giugno 2012 che ha indicato che la mancanza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi armonizzata a livello dell'Unione ostacola l'introduzione sul mercato di veicoli alimentati con combustibili alternativi e ne ritarda i benefici per l'ambiente;

Visto il Capo IV bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 che reca disposizioni volte a favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive;

Considerato che il succitato capo è finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;

Visto l'art. 17-*septies* del succitato decreto-legge che ha identificato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale proponente del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di seguito denominato PNIRE;

Visto il comma 8 del suddetto articolo che prevede l'istituzione di un apposito fondo per il finanziamento del Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici;

Visto il comma 9 del suddetto articolo che prevede che a valere sulle risorse di cui al comma 8, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito di accordi di programma;

Considerato che il comma 10 del citato articolo prevede che ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in at-

tuazione del Piano nazionale, parte del fondo di cui al comma 8, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, è destinata alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico, e che alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il «Bando a favore delle regioni per il finanziamento di reti di ricarica dedicate ai veicoli elettrici» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 85 del 22 luglio 2013 e sul sito web del Ministero (http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2717);

Considerati i successivi tagli effettuati per l'anno 2013 sul Capitolo 7119 per un importo complessivo di € 1.582.824,00, pari a circa l'8% delle risorse previste ai sensi del comma 8 dell'art. 17-*septies* del succitato decreto-legge;

Ritenuto di applicare il taglio in modo proporzionale sia ai fondi destinati al tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili pari a € 5.000.000,00 (cfr Comma 10) che ai fondi destinati per il 2013 al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5 dell'art. 17-*septies*;

Considerato, pertanto, che le somme a disposizione per il «Bando a favore delle regioni per il finanziamento di reti di ricarica dedicate ai veicoli elettrici» risultano pari a circa € 4.600.000,00;

Visto il decreto del Direttore generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali n. 11294 del 23 dicembre 2013, successivamente modificato con decreto direttoriale n. 1398 del 25 febbraio 2014, di nomina della Commissione per la valutazione delle proposte d'intervento da finanziare;

Vista la graduatoria trasmessa dalla suddetta Commissione con nota n. 53/R.I. del 23 aprile 2014;

Considerato che le domande sono state presentate in vigenza dell'IVA al 21%;

Ritenuto di assicurare l'intera copertura richiesta dai singoli soggetti proponenti e quindi di considerare nel finanziamento l'incremento percentuale dell'IVA pari all'1%;

Visto il decreto direttoriale n. 4751 del 19 giugno 2014 dei direttori generali delle Direzioni generali per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali e per la Motorizzazione che approva la graduatoria delle proposte progettuali;

Visto l'Accordo sancito il 5 agosto (rep. atti 108/CSR) in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Preso atto che la seduta della Conferenza Unificata del 17 ottobre 2013, con nota 106/CU ha sancito l'Intesa sul testo del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica prodotto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Preso atto che nella seduta del Cipe del 14 febbraio 2014, il Comitato ha approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, nell'ambito di una strategia a lungo termine nel settore dei trasporti finalizzata a sostituire gradualmente i combustibili fossili con combustibili alternativi.

Preso atto che la Delibera Cipe è stata trasmessa alla Corte dei conti, ai fini del controllo preventivo di legittimità, ed è stata registrata in data 30 maggio 1014, registro 1, foglio 1801.

Decreta:

Art. 1.

Alle regioni e province autonome sono assegnate le risorse di cui alla tabella di seguito riportata, per un ammontare complessivo di € 4.542.130,59 a valere sul Fondo di cui al comma 8, dell'art. 17-*septies*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134:

Regione / Provincia Autonoma	Importo
Regione Valle d'Aosta	€ 480.188,34
Regione Friuli Venezia-Giulia	€ 240.380,00
Regione Piemonte	€ 240.380,00
Regione Marche	€ 240.380,00
Regione Sardegna	€ 240.380,00
Regione Abruzzo	€ 479.674,25
Provincia Autonoma di Bolzano	€ 240.380,00
Regione Veneto	€ 232.300,00
Regione Liguria	€ 234.623,00
Regione Emilia-Romagna	€ 240.380,00
Regione Basilicata	€ 230.785,00
Regione Lazio	€ 240.380,00
Regione Umbria	€ 240.380,00
Regione Siciliana	€ 240.380,00
Regione Toscana	€ 240.380,00
Regione Lombardia	€ 240.380,00
Regione Valle d'Aosta	€ 240.216,38
Regione Molise	€ 240.380,00

Art. 2.

Le suddette risorse saranno utilizzate per la realizzazione dei seguenti progetti ammessi a finanziamento:

Regione / Provincia Autonoma	Progetto	Importo
Regione Valle d'Aosta	**Rete di ricarica veicoli elettrici conurbazione di Aosta**	€ 239.971,96
Regione Friuli Venezia-Giulia	**Reti di ricarica per veicoli elettrici da realizzarsi nel Comune di Udine**	€ 240.380,00
Regione Piemonte	**Realizzazione di reti di ricarica integrate per autobus elettrici e veicoli privati**	€ 240.380,00
Regione Marche	**Rete di ricarica per i capoluoghi e i principali comuni costieri marchigiani**	€ 240.380,00
Regione Sardegna	**Rete dedicata alla ricarica di veicoli elettrici – Area vasta di Cagliari**	€ 240.380,00
Regione Abruzzo	**riCAriCO - dal Capoluogo alla Costa**	€ 240.264,86
Provincia Autonoma di Bolzano	**1 - Bolzano, Ora, Egna ed altri**	€ 240.380,00
Regione Veneto	**Rete di ricarica veicoli elettrici negli ambiti territoriali relativi ai Comuni di Venezia, Treviso e Vicenza**	€ 232.300,00
Regione Liguria	**Mobilità sostenibile Genova e Savona**	€ 234.623,00
Regione Emilia-Romagna	**Mi Muovo M.A.R.E. (Mobilità alternativa ricariche elettriche)**	€ 240.380,00
Regione Basilicata	**I sassi e la costa lucani**	€ 230.785,00
Regione Lazio	**Pendolarismo eco-sostenibile da/verso Roma Capitale**	€ 240.380,00
Regione Umbria	**Turismo ecosostenibile regionale**	€ 240.380,00
Regione Siciliana	**Catania, Messina, e aree metropolitane**	€ 240.380,00
Regione Toscana	**Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno**	€ 240.380,00
Regione Lombardia	**Mobilità elettrica in aree urbane ad alta congestione – Provincia di Monza e Brianza**	€ 240.380,00
Regione Valle d'Aosta	**Rete di ricarica veicoli elettrici Valle d'Aosta**	€ 240.216,38
Regione Abruzzo	**Rete di ricarica per veicoli elettrici nel territorio della provincia di L'Aquila**	€ 239.409,39
Regione Molise	**Sistema urbano Campobasso-Termoli**	€ 240.380,00

Art. 3.

Ciascuna regione/provincia autonoma dovrà sottoscrivere una Convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali al fine di definire i compiti dei soggetti, le modalità e i tempi di implementazione dei progetti.

In ogni caso, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non assumerà rapporti diretti con le imprese, i gruppi di lavoro, i professionisti, i fornitori di beni e servizi ai quali le regioni affideranno la realizzazione di tutte o parte delle attività indicate nelle proposte d'intervento presentate.

Le eventuali convenzioni o i contratti tra la regione/provincia autonoma e le imprese, i gruppi di lavoro e i professionisti, fornitori di beni o servizi, dovranno prevedere nei confronti dei medesimi l'obbligo di conformarsi alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ad accettare le forme di controllo che lo stesso riterrà opportuno effettuare ai fini del miglior esito degli interventi.

Il Ministero valuterà, a mezzo esame istruttorio, l'ammissibilità delle eventuali variazioni progettuali comunicate dall'Amministrazione locale assegnataria. Qualora le variazioni ammesse comportino maggiori oneri questi saranno ad esclusivo carico della regione/provincia autonoma.

Art. 4.

Sulla base della graduatoria di cui al DD n. 4751 del 19 giugno 2014, qualora per sopravvenute rinunce da parte di uno dei soggetti beneficiari per i progetti di cui all'art. 2 o in caso di criticità riscontrate da questo Ministero, in particolare nel sopraggiungere di modifiche relative alla quantificazione dei parametri di cui all'art. 5 (Valutazione delle proposte) del bando in premessa (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 85 del 22 luglio 2013) non fosse possibile pervenire alla stipula delle relative Convenzioni attuative, è facoltà di questo Ministero scorrere la graduatoria suddetta, fatto salvo il rispetto del monte complessivo di cui all'art. 1.

Art. 5.

Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli Organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2014

Il Ministro: LUPI

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 4347

15A01744

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 gennaio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Century holiday più cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 1° dicembre 2014 n. 3808 del Tribunale di Roma con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della «Century Holiday Più Cooperativa sociale»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Century Holiday Più Cooperativa sociale», con sede in Roma (codice fiscale 09104911004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessio Temperini, nato il 14 luglio 1973 e domiciliato in Roma, via dei Guastatori, 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 gennaio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A01647

DECRETO 20 gennaio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Universale servizi società cooperativa», in Latina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della «Universale servizi società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depo-

sitato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2010, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 31.403,00, si riscontra una massa debitoria di € 36.985,00 ed un patrimonio netto negativo di € -5.582,00.

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Universale servizi società cooperativa», con sede in Latina (codice fiscale 02116740594) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Paolo Palmeri nato a Palermo il 28 giugno 1967, e domiciliato in Roma, piazza del Fante n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 gennaio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A01648

DECRETO 26 gennaio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperconsulting società cooperativa di servizi a r.l. in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive da parte dell'Unione italiana cooperative, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperconsulting Società cooperativa di servizi a r.l. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 947,00, si riscontra una massa debitoria di € 76.247,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 75.300,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto che l'Associazione Nazionale di rappresentanza, cui la cooperativa è aderente, non ha proposto candidature;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperconsulting Società cooperativa di servizi a r.l. in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 05853951001) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Leyla Cirasuolo, nata a Baronissi (SA) il 16 marzo 1969 e residente in Roma, via Laurina n. 27.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 gennaio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A01646

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1° agosto 2014.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). «Variante di Cannitello»: modifica soggetto aggiudicatore (CUP J11H03000170000). (Delibera n. 28/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un programma (da ora in avanti anche «Programma delle infrastrutture strategiche») formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, come integrato e modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e visto, in particolare, l'art. 6-*quinquies*, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009 un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, inclusivo delle reti di telecomunicazione ed energetiche ed alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro strategico nazionale 2007-2013 («Fondo infrastrutture»);

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), che all'art. 33, comma 3, prevedeva che al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) fosse assegnata una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015, per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente, tra l'altro, alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include il «Ponte sullo Stretto di Messina» e, nel Corridoio plurimodale tirrenico - nord Europa, tra i sistemi ferroviari, l'asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria-Palermo-Catania;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 1° agosto 2003, n. 66, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «Ponte sullo Stretto di Messina», nel cui ambito — come specificato dal Ministero istruttore — era incluso il progetto preliminare della «variante di Cannitello», in quanto interferenza primaria, la cui soluzione era considerata propedeutica alla costruzione della torre lato Calabria del Ponte;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290/2006), con la quale questo Comitato:

ha approvato il progetto definitivo della «variante di Cannitello»;

ha individuato il soggetto aggiudicatore in «RFI S.p.a.»;

ha assegnato a «RFI S.p.a.», per la realizzazione dell'opera, un contributo di 1,699 milioni di euro per quindici anni a valere sui fondi recati dall'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 2007, contributo suscettibile di sviluppare, al tasso allora corrente, un volume di investimenti di 19 milioni di euro pari al limite di spesa dell'intervento;

nell'allegato 1, al punto 1.2 delle prescrizioni da assolvere nel progetto esecutivo, ha previsto il:

ricoprimento della galleria artificiale in maniera da ottenerne un completo mascheramento, estendendo a un ambito più vasto di alcuni chilometri, ove possibile, la riconformazione e ricontestualizzazione morfologica e,

la presentazione di tale progetto alle Soprintendenze territorialmente competenti e alla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici prima della sua esecuzione;

Vista la delibera 31 luglio 2009, n. 77 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242/2009), con la quale questo Comitato ha modificato il soggetto aggiudicatore della «variante di Cannitello», individuandolo in «Stretto di Messina S.p.a.», già soggetto aggiudicatore del progetto del Ponte sullo Stretto;

Vista la delibera 17 dicembre 2009, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 295/2010), con la quale questo Comitato ha indicato in 26 milioni di euro la spesa aggiornata per l'opera in questione, imputando sulle risorse del «Fondo infrastrutture» il finanziamento del maggior costo dell'intervento, pari a 7 milioni di euro;

Vista la delibera 20 gennaio 2012, n. 6 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88/2012), con la quale questo Comitato ha definanziato l'intervento in esame dei suddetti 7 milioni di euro e lo ha contestualmente rifinanziato, con pari importo, a valere sulle risorse di cui all'art. 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (*Gazzetta Ufficiale* n. 103/2013 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine al Programma delle infrastrutture strategiche di cui al 10° allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2012, che include, nella tabella 0 «Programma infrastrutture strategiche», l'infrastruttura «Asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria-Palermo», che comprende l'intervento «Infrastruttura ferroviaria variante di Cannitello»;

Viste le note 7 maggio 2014, n. 17818, e 9 maggio 2014, n. 18127, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha, rispettivamente, trasmesso la relazione istruttoria, proponendo la modifica del soggetto aggiudicatore dell'intervento denominato «variante alla linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria in località Cannitello», e inviato ulteriore documentazione;

Viste la nota 23 maggio 2014, n. 20141, con la quale il predetto Ministero ha integrato la succitata relazione istruttoria proponendo l'assegnazione al nuovo soggetto aggiudicatore delle disponibilità previste dalla succitata delibera n. 6/2012, pari a 7 milioni di euro, e le note 26 giugno 2014, n. 24837, e 9 luglio 2014, n. 26876, con le quali il citato Ministero ha fornito i chiarimenti richiesti dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica con nota 27 maggio 2014, n. 2339;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che i lavori per la realizzazione della «variante di Cannitello» sono stati eseguiti dalla società «Stretto di Messina S.p.a.», e ultimati ad ottobre 2012, e che l'opera è in esercizio;

che restano ancora da completare le procedure di collaudo e da eseguire gli interventi di mitigazione dell'impatto ambientale della variante previsti nell'allegato 1 della delibera n. 83/2006 e, in particolare, il mascheramento della galleria artificiale e la riqualificazione del lungomare di Cannitello;

che la società «Stretto di Messina S.p.a.», è stata posta in liquidazione ai sensi dell'art. 34-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

che l'Avvocatura generale dello Stato, con parere in data 19 dicembre 2013, ha ritenuto che non fossero caducati *ex lege* i rapporti convenzionali attinenti la variante di Cannitello e che «Stretto di Messina S.p.a.», sia pur in liquidazione, potesse dare seguito alle opere di mitigazione ambientale, previa implementazione delle linee guida, da adottare da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei Ministero dell'economia e delle finanze per la liquidazione della stessa società, in termini funzionali alla variante di Cannitello, sì da consentire alla società in liquidazione l'espletamento delle funzioni dì soggetto aggiudicatore assegnate con la delibera n. 77/2009;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tuttavia, ha ritenuto non dar seguito all'implementazione delle linee guida, propedeutica al completamento da parte

di «Stretto di Messina S.p.a.» delle opere inerenti la variante di Cannitello, così come suggerito dall'Avvocatura generale dello Stato, ma, in considerazione della prevista scadenza del Commissario liquidatore, che non avrebbe consentito di ultimare i lavori in tempo utile, ha ritenuto di optare per la modifica del soggetto aggiudicatore dell'intervento e, in particolare, per rimettere nuovamente in capo a «RFI S.p.a.» il mascheramento della galleria artificiale e la riqualificazione del lungomare di Cannitello;

sotto l'aspetto finanziario:

che i fondi di cui al contributo pluriennale assegnato con delibera n. 83/2006, pari a 24,485 milioni di euro (contributi pari a 1,699 milioni di euro per quindici anni), sono stati erogati al soggetto aggiudicatore «Stretto di Messina S.p.a.», fino alla concorrenza di 6,796 milioni di euro (annualità 2008-2011) con modalità di erogazione diretta;

che «Stretto di Messina S.p.a.», peraltro, a causa della messa in liquidazione della società, non è riuscita a contrarre mutuo;

che risultano disponibili, per la liquidazione degli ulteriori costi di euro 11.953.721,69 documentati da «Stretto di Messina S.p.a.» e relativi ai lavori già eseguiti della «variante di Cannitello», undici annualità del contributo pluriennale assegnato con delibera n. 83/2006, tra perenti (annualità 2007), immediatamente disponibili (annualità 2012, 2013 e 2014) e da maturare (annualità dal 2015 al 2021), per complessivi 18,689 milioni di euro;

che sui contributi pluriennali di cui alla delibera n. 83/2006 risulta quindi la disponibilità di un residuo attivo, di importo pari a 6.735.278,31 euro;

che risultano altresì disponibili i succitati 7 milioni di euro assegnati con delibera n. 6/2012 a valere sulle risorse di cui all'art. 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

che il costo complessivo dell'intervento di mitigazione dell'impatto ambientale della variante e, in particolare, il mascheramento della galleria artificiale e la riqualificazione del lungomare di Cannitello, è quantificato in 7 milioni di euro;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone:

la modifica del soggetto aggiudicatore dell'intervento denominato «variante alla linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria in località Cannitello», da «Stretto di Messina S.p.a.» a «RFI S.p.a.», cui è affidata la realizzazione del mascheramento della galleria artificiale e della riqualificazione del lungomare di Cannitello, nonché l'assegnazione a «RFI S.p.a.», per la realizzazione dei suddetti interventi, delle disponibilità previste dalla tabella 4 della delibera n. 6/2012, pari a 7 milioni di euro;

alcune prescrizioni volte a regolare i rapporti tra «Stretto di Messina S.p.a.» e «RFI S.p.a.» in relazione al trasferimento delle funzioni relative ai due suddetti interventi;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 1° agosto 2014, n. 3327, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Il Soggetto aggiudicatore dell'intervento «variante alla linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria in località Cannitello», indicato in «Stretto di Messina S.p.a.» con la delibera n. 77/2009, viene ora individuato in «RFI S.p.a.», cui sono affidati gli interventi per la realizzazione del mascheramento della galleria artificiale e la riqualificazione del lungomare di Cannitello.

2. Per la realizzazione del mascheramento della galleria artificiale e la riqualificazione del lungomare di Cannitello è destinato ad «RFI S.p.a.» l'importo di 7 milioni di euro di cui alla delibera n. 6/2012, tabella 4, a valere sulle risorse di cui all'art. 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

3. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, la società «Stretto di Messina S.p.a.», o in sua vece il Commissario liquidatore previsto dal decreto-legge n. 179/2012, consegnerà gli elaborati del progetto preliminare riguardante gli interventi di «mascheramento della galleria artificiale», già condiviso con la competente Soprintendenza dei beni culturali, e il relativo quadro economico, a «RFI S.p.a.», che, entro ulteriori quindici giorni, ne redigerà un aggiornamento e lo comunicherà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Per le opere compensative di riqualificazione del lungomare di Cannitello, la società «Stretto di Messina S.p.a.», o in sua vece il Commissario liquidatore previsto dal decreto-legge n. 179/2012, consegnerà a «RFI S.p.a.» il relativo progetto definitivo, comprensivo degli elaborati economici, e la stessa «RFI S.p.a.» provvederà a ridefinire l'intervento, in modo da contenerne il costo nell'ambito della disponibilità residua a seguito dell'aggiornamento del progetto e del quadro economico di cui al punto 3, e lo comunicherà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a comunicare a questo Comitato l'ammontare finale delle risorse effettivamente utilizzate per l'intervento «variante alla linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria in località Cannitello», comprensivo del mascheramento della galleria artificiale e della riqualificazione del lungomare di Cannitello, rispetto a quelle assegnate, ed eventualmente a proporre l'utilizzo delle disponibilità residue a favore di un altro intervento compreso nel programma delle infrastrutture strategiche.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti i progetti di cui al precedente punto 1.

7. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle

opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

8. Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, deve essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 1° agosto 2014

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne - Prev. n. 370

15A01742

DELIBERA 10 novembre 2014.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) Collegamento ferroviario AV/AC Verona – Padova tratte di prima fase tra Verona e Montebello Vicentino e tra Grisignano di Zocco e Padova. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio (CUP F81H91000000018). (Delibera n. 45/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un programma (da ora in avanti anche «Programma delle infrastrutture strategiche») formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 165, comma 7-*bis*, che prevede che per le infrastrutture strategiche il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera di questo Comitato che approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale termine, può essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata a questo Comitato da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata di questo Comitato secondo quanto previsto dall'art. 165, comma 5, terzo e quarto periodo, del citato decreto legislativo n. 163/2006. La disposizione del comma 7-*bis* deroga alle disposizioni dell'art. 9, commi 2, 3 e 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come integrato e modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 12, comma 1, tra l'altro sostituisce il comma 8-*sexiesdecies* dell'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, prevedendo che, per effetto delle revoche di cui al comma 8-*quinquiesdecies* del medesimo art. 13, i rapporti convenzionali stipulati da Treno Alta Velocità S.p.A. (da ora in avanti «TAV S.p.A.») con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992 continuano, senza soluzione di continuità, con Rete ferroviaria italiana S.p.A. (da ora in avanti «RFI S.p.A.»);

Visto l'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che ha previsto la possibilità che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano indivi-

duati specifici progetti prioritari la cui realizzazione possa essere avviata per lotti costruttivi non funzionali, e visti in particolare:

il comma 232, che:

individua i requisiti per i progetti da realizzare per lotti costruttivi;

individua le condizioni per le relative autorizzazioni da parte di questo Comitato;

precisa che dalle determinazioni assunte dal Comitato non devono derivare, in ogni caso, nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria;

il comma 233, il quale stabilisce che, con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il Comitato assume l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera;

il comma 234, il quale stabilisce che l'Allegato infrastrutture al Documento di programmazione economico-finanziaria (ora Documento di economia e finanza) dia distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, che all'art. 1, comma 76, dispone che, tra le altre, la tratta Brescia - Verona - Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, sono realizzate con le modalità previste dalle lettere *b)* e *c)* del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'art. 2 della citata legge n. 191/2009 e che questo Comitato può approvare i relativi progetti preliminari anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere, autorizzando a tal fine la spesa, mediante erogazione diretta, di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029, per un totale di 1.800 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 11, che, all'art. 36, individua le modalità di monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 che prevede:

al comma 1 che, per consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, sia incrementato il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per complessivi 3.890 milioni di euro;

al comma 2 che, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia finanziato, a valere sulle risorse di cui al comma 1, tra altri interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015, un ulteriore lotto costruttivo dell'asse Asse AV/AC Verona Padova;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il «Primo Programma delle opere strategiche», nonché il relativo allegato 1, che include nell'ambito dei sistemi ferroviari l'«Asse ferroviario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione - Kiev (Torino-Trieste)»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti é chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 94 (*G.U.* n. 219/2006), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «Collegamento ferroviario AV/AC Verona – Padova», limitatamente alle tratte di 1^ fase tra Verona e Montebello e tra Grisignano di Zocco e Padova, con un limite di spesa di 3.333 milioni di euro;

Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (*G.U.* n. 103/2013), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'Allegato infrastrutture al documento di economia e finanza (DEF) 2012, contenente l'aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche, che, alla voce «infrastruttura asse ferroviario Corridoio 5 LYON-K», include l'intervento «Tratta AV/AC Verona Padova»;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, in corso di formalizzazione, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine al Programma delle infrastrutture strategiche di cui al 11° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che conferma, nella tabella 0 «Programma infrastrutture strategiche», alla voce «Infrastruttura Asse Ferroviario Corridoio 5 LYON-K», l'intervento «Tratta AV/AC Verona Padova», con un costo di 5.130 milioni di euro;

Vista la nota 6 ottobre 2014, n. 38733, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria relativa proposta di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dalla realizzazione dell'intervento «Collegamento ferro-

viario AV/AC Verona – Padova», limitatamente alle tratte di 1^ fase tra Verona e Montebello e tra Grisignano di Zocco e Padova;

Vista la nota 7 ottobre 2014, n. 38953, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'argomento «Tratta AV/AC Verona Padova. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio»;

Vista la nota 8 ottobre 2014, n. 39141, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inviato ulteriore documentazione istruttoria;

Vista la nota 22 ottobre 2014 n. 41483, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione richiesta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) con nota del 16 ottobre 2014, n. 4385, ad integrazione della succitata relazione istruttoria;

Vista la nota di sintesi consegnata nel corso della riunione preparatoria del 6 novembre 2014, e assunta al protocollo del DIPE al n. 4690, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rinnova la proposta di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dalla realizzazione dell'intervento in esame;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare:

che l'intervento «Collegamento ferroviario AV/AC Verona – Padova», rientra tra i sistemi ferroviari del Corridoio plurimodale padano, che include l'«Asse ferroviario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione - Kiev (Torino-Trieste)»;

che tale corridoio infrastrutturale include i progetti ferroviari relativi al «nodo di Verona», alla tratta «AV/AC Venezia – Trieste» e alla «tratta veneta dell'asse AV/AC Milano - Venezia – Trieste» in cui è compreso il «Collegamento ferroviario AV/AC Verona – Padova», e in particolare le tratte di prima fase tra Verona e Montebello Vicentino e tra Grisignano di Zocco e Padova, oggetto di esame;

che questo Comitato, con la citata delibera n. 94/2006 ha approvato, anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare del «Collegamento ferroviario AV/AC Verona – Padova» limitatamente alle tratte di prima fase tra Verona e Montebello Vicentino e tra Grisignano di Zocco e Padova;

che tale approvazione non ha compreso la tratta di seconda fase «Variante di Vicenza» (tratta tra Montebello Vicentino e Grisignano di Zocco);

che il soggetto aggiudicatore dell'intervento è Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A.;

che il contraente generale è il Consorzio Iricav Due;

che con l'emanazione del decreto-legge n. 7/2007, ai sensi dell'art. 13 comma 8-quienquiesdecies, le concessioni rilasciate dall'Ente Ferrovie dello Stato in favore della TAV in data 7 agosto 1991 per la progettazione e costruzione delle tratte Verona - Padova e Milano - Genova (c.d. asse orizzontale) sono state revocate;

che la stessa norma, per effetto della revoca, ha determinato anche lo scioglimento della Convenzione — e successivi atti aggiuntivi — stipulati negli anni 1991 e 1992 tra TAV S.p.A. ed il General Contractor Iricav Due per la tratta di interesse Verona - Padova;

che tale Convenzione tra TAV ed Iricav Due è stata in seguito ripristinata con l'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112/2008;

che la tratta veneta dell'asse ferroviario AV/AC Milano-Venezia-Trieste è stata inclusa nel secondo atto aggiuntivo del 6 novembre 2009 all'Intesa Generale Quadro tra lo Stato e la Regione Veneto, ed è stata confermata nell'Intesa Generale Quadro in data 16 giugno 2011;

che, oltre alla carenza di risorse destinate alla progettazione, un ulteriore motivo di ritardo della contrattualizzazione tra RFI S.p.A. e il contraente generale della tratta Verona - Padova, dopo l'approvazione da parte di questo Comitato della prima fase, è stato l'instaurazione da parte di Iricav Due di vari contenziosi, l'ultimo dei quali, iniziato a febbraio 2007, si è concluso con lodo in data 26 marzo 2012;

che a maggio 2012 il consorzio Iricav Due ha chiesto che RFI S.p.A. desse esecuzione alla Convenzione originaria del 1991 e trasmettesse alla stessa Iricav Due il progetto preliminare approvato da questo Comitato per consentire al medesimo contraente generale la redazione del progetto definitivo;

che, con note del 20 gennaio, 13 maggio, 12 e 16 giugno e 7 luglio 2014, il Consorzio Iricav Due ha sottolineato che il progetto preliminare della tratta AV/AC Verona-Padova (opere di prima fase) approvato con la citata delibera n. 94/2006 assicura piena funzionalità nel suo insieme all'intera linea, e ha chiesto, considerato che l'art. 1, comma 76, della legge n. 147/2013, oltre a consentire l'attuazione di alcune opere, tra cui quella in esame, per lotti costruttivi, destina a tal fine un finanziamento annuale dal 2015 al 2029, l'autorizzazione alla elaborazione del progetto definitivo delle tratte già approvate da questo Comitato, per il quale ha dichiarato essere disponibili sufficienti risorse;

che il 29 luglio 2014 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Veneto, RFI S.p.A., il Comune di Vicenza e la Camera di Commercio di Vicenza, con il quale sono stati concordati gli sviluppi progettuali relativi anche all'attraversamento del territorio vicentino da parte della linea AV/AC Verona Padova;

che il vincolo preordinato all'esproprio apposto con la citata delibera n. 94/2006 sugli immobili interessati alla realizzazione dell'intervento «Collegamento ferroviario AV/AC Verona – Padova», limitatamente alle tratte di prima fase tra Verona e Montebello e tra Grisignano di Zocco e Padova, è scaduto in data 7 novembre 2013, a distanza di 7 anni dalla registrazione della suddetta delibera da parte della Corte dei conti;

che il soggetto aggiudicatone RFI S.p.A., con nota 31 marzo 2014, ha:

richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di procedere con urgenza alla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio per le predette tratte ferroviarie;

evidenziato che l'importo di euro 762.450, quale indennità per il risarcimento del danno eventualmente

cagionato in conseguenza della reiterazione del vincolo espropriativo, indicato dalla stessa RFI nella «Istruttoria sulle indennità da corrispondere per la reiterazione del vincolo espropriativo» inoltrata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 23 settembre 2013 e quantificato ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, è ricompreso nel quadro economico del primo lotto costruttivo della Tratta AV/AC Verona Padova;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha dichiarato che sussistono i presupposti, ai sensi degli articoli 10 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e dell'art. 165 comma 7-*bis* del decreto legislativo n. 163/2006, per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio anche alla luce delle seguenti motivazioni:

l'opera è stata annoverata dal Governo tra quelle da realizzare per lotti costruttivi, ai sensi dell'art. 1, comma 76 della citata legge n. 147/2013, con le modalità previste dalle lettere *b)* e *c)* del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'art. 2 della citata legge n. 191/2009, in modo da consentirne la celere attuazione anche nelle more del completo reperimento delle risorse necessarie;

il progetto preliminare, approvato con la citata delibera n. 94/2004, mantiene inalterata la sua validità;

si tratta della prima reiterazione, resasi necessaria per le circostanze su indicate;

la reiterazione dei vincolo preordinato all'esproprio è indispensabile e urgente poiché, qualora non si procedesse, le aree interessate dall'intervento potrebbero essere destinate ad altri fini, con la conseguenza che risulterebbe precluso o molto più oneroso realizzare l'opera in questione;

Considerato anche che l'art. 3, comma 2, lett. *b)* del citato decreto-legge n. 133/2014 prevede il finanziamento di un lotto costruttivo dell'asse AV/AC Verona Padova, in quanto considerato appaltabile entro il 31 dicembre 2014 e cantierabile entro il 30 giugno 2015;

Considerato che il Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti tra RFI S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasmesso dallo stesso Ministero con la citata nota 22 ottobre 2014, n. 41483, include l'intervento «Linea AV/AC Milano - Venezia: sub tratta Verona Vicenza», con una copertura finanziaria destinata al primo lotto costruttivo pari a 369 milioni di euro;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 10 novembre 2014, n. 4749, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che il Presidente della Regione del Veneto ha confermato, nel corso della odierna seduta, l'assenso della Regione ai fini dell'intesa sulla localizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 165, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, e si è impegnato a fornire assenso formale sentiti i Comuni interessati;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio apposto con la delibera n. 94/2006

1.1 Ai sensi degli articoli 10 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e dell'art. 165, comma 7-*bis*, del decreto legislativo n. 163/2006, è disposta la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, apposto con la delibera di questo Comitato n. 94/2006, sugli immobili interessati dalla realizzazione dell'intervento «Collegamento ferroviario AV/AC Verona – Padova», limitatamente alle tratte di prima fase, tra Verona e Montebello Vicentino e tra Grisignano di Zocco e Padova.

1.2 Qualora gli oneri per gli indennizzi dovuti a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo preordinato all'esproprio dovessero risultare superiori all'importo attualmente stimato, pari a 762.450,00 euro, e finanziato a carico delle risorse disponibili per l'intervento nell'ambito del Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti tra RFI S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli stessi saranno comunque fronteggiati dal soggetto aggiudicatore con mezzi propri.

1.3 L'efficacia della presente delibera è subordinata alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del formale assenso del Presidente della Regione del Veneto ai fini dell'intesa sulla localizzazione dell'intervento, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera, ai sensi dell'art. 165, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006.

1.4 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

1.5 Il soggetto aggiudicatore dell'opera dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999.

1.6 Nelle more dell'adozione della delibera di questo Comitato prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate come previsto al comma 2 del medesimo articolo.

1.7 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 10 novembre 2014

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 400

15A01741

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Scordia.

Il consiglio comunale di Scordia (CT) con deliberazione n. 115 del 13 dicembre 2014 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2015, la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Fabio Martino Battista, del dott. Angelo Scandura e del dott. Alfio Pulvirenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

15A01746

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decadenza di notaio dalla nomina

Con decreto dirigenziale del 26 febbraio 2015, la dott.ssa Alessandra Arceri, nata a Ravenna il 21 giugno 1963, è dichiarata decaduta dall'Ufficio di notaio per non aver assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Cesena, distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini.

15A01745

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 8 del 13 febbraio 2015

Il commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 legge 24 dicembre 2011 n. 228 in relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, rende noto:

che con propria ordinanza n. 8 del 13 febbraio 2015 ha:

a) approvato il settimo elenco dei privati beneficiari dei contributi per i beni mobili registrati distrutti e danneggiati;

b) provveduto all'impegno e alla liquidazione a favore dei Comuni di Aulla (MS), Carrara (MS), Chiusi (SI), Grosseto (GR), Lucca (LU), Massa (MS), Mulazzo (MS) e Orbetello (GR) per consentire la liquidazione dei suddetti contributi;

che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 20 febbraio 2015 parte prima, sul sito internet della Regione Toscana, tramite il percorso www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza (art. 42 decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33).

15A01747

Approvazione dell'ordinanza n. 9 del 17 febbraio 2015

Il commissario delegato ai sensi dell'OCDPC n. 201 dell'11 novembre 2014 in relazione agli eventi meteorologici verificatesi che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato, rende noto:

che, con propria ordinanza n. 9 del 17 febbraio 2015 ha:

approvato le procedure e la modulistica per la liquidazione e rendicontazione delle spese per gli interventi del piano degli interventi di cui all'ordinanza commissariale 1/2005.

L'ordinanza è disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 20 febbraio 2015 parte prima, ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 42 decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

15A01748

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, riguardante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 73/L alla *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 199 del 28 agosto 2014).

Al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 73/L alla *Gazzetta Ufficiale* — serie generale — n. 199 del 28 agosto 2014, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pagina 4, seconda colonna, art. 1, comma 1, lettera *e)*, numero 4, nella parte in cui modifica l'art. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole «In sede di sperimentazione, si individuano i tempi e le modalità per esporre le risultanze degli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato.» sono soppresse;

alla pagina 24, prima colonna, art. 1, comma 1, lettera *aa)*, che, nell'introdurre l'art. 74 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al comma 1, numero 1), modifica l'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la lettera *d)* che apporta modifiche al comma 8 e che è ripetuta dopo le parole: «*d)* il piano degli indicatori di bilancio» è soppressa;

alla pagina 24, prima colonna, art. 1, comma 1, lettera *aa)*, che, nell'introdurre l'art. 74 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al comma 1, numero 1), modifica l'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la lettera *e)*, che introduce il comma 8-*bis*, è rinominata lettera *f)*;

alla pagina 24, seconda colonna, art. 1, comma 1, lettera *aa)*, che, nell'introdurre l'art. 74 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al comma 1, numero 2), modifica l'art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al secondo rigo, la parola «*relazione*» è sostituita dalla seguente: «*redazione*»;

alla pagina 25, prima colonna, art. 1, comma 1, lettera *aa)*, che, nell'introdurre l'art. 74 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al comma 1, numero 7), modifica l'art. 153 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al primo rigo, dove è scritto: "«annuale *e* pluriennale»", leggasi: "«annuale *o* pluriennale»";

alla pagina 25, seconda colonna, art. 1, comma 1, lettera *aa)*, che, nell'introdurre l'art. 74 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al comma 1, numero 11), modifica l'art. 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine della lettera *a)*, dove è scritto: ", e successive modificazioni;", leggasi: ", e successive modificazioni»;";

alla pagina 27, prima colonna, art. 1, comma 1, lettera *aa)*, che, nell'introdurre l'art. 74 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al comma 1, numero 14), modifica l'art. 165 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla lettera *b)*, alla fine del capoverso 5, sono eliminate le virgolette di chiusura e il successivo punto e virgola;

alla pagina 28, prima colonna, art. 1, comma 1, lettera *aa)*, che, nell'introdurre l'art. 74 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al comma 1, numero 17), modifica l'art. 168 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la lettera b) è rinominata lettera *c)*;

alla pagina 28, seconda colonna, art. 1, comma 1, lettera *aa)*, che, nell'introdurre l'art. 74 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al comma 1, numero 17), modifica l'art. 168 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la lettera *c)* è rinominata lettera *d)*;

alla pagina 31, prima colonna, art. 1, comma 1, lettera *aa)*, che, nell'introdurre l'art. 74 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al comma 1, numero 26), modifica l'art. 180 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla lettera *a)*, secondo rigo, le parole: "«delle entrate derivanti da legge", sono sostituite dalle seguenti: "entrate derivanti da legge";

alla pagina 32, seconda colonna, art. 1, comma 1, lettera *aa)*, che, nell'introdurre l'art. 74 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al comma 1, numero 28), modifica l'art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla lettera *f)*, penultimo rigo, le parole: "e le parole: «all'art. 151, comma 4»", sono sostituite dalle seguenti: "*e, al secondo periodo*, le parole: «all'art. 151, comma 4»";

alla pagina 34, prima colonna, art. 1, comma 1, lettera *aa)*, che, nell'introdurre l'art. 74 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al comma 1, numero 32), modifica l'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla lettera *a)*, terzultimo rigo, la parola «applicato» è soppressa;

alla pagina 35, prima colonna, art. 1, comma 1, lettera *aa)*, che, nell'introdurre l'art. 74 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al comma 1, numero 34), modifica l'art. 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine della lettera *c)*, sono aggiunte le virgolette di chiusura della novella e il successivo punto di chiusura;

alla pagina 35, seconda colonna, art. 1, comma 1, lettera *aa)*, che, nell'introdurre l'art. 74 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al comma 1, numero 39), modifica l'art. 200 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla lettera *b)*, primo rigo, le parole: "*b)* al comma 1, le parole: «pluriennale originario eventualmente modificato...", sono sostituite dalle seguenti: "*b)* al comma 1, le parole: «pluriennale originario, eventualmente modificato...";

alla pagina 36, seconda colonna, art. 1, comma 1, lettera *aa)*, che, nell'introdurre l'art. 74 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al comma 1, numero 43), modifica l'art. 205-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla lettera *a)*, penultimo rigo, le parole: "...di un eventuale utilizzo parziale.» sono soppresse;" sono sostituite dalle seguenti: "...di un eventuale utilizzo parziale;»sono soppresse";

alla pagina 38, prima colonna, art. 1, comma 1, lettera *aa)*, che, nell'introdurre l'art. 74 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al comma 1, numero 57), modifica l'art. 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine della lettera *b)* le parole: "e successive modificazioni,»;", sono sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni.»;

alla pagina 42, prima colonna, art. 2, comma 2, lettera *a)*, al primo rigo, le parole «*a)* Allegato n. 4 "*Principi* contabili applicati"» sono sostituite dalle seguenti: «*a)* Allegato n. 4 *recante i principi* contabili applicati»; ed ancora, le parole "della" e "del", ovunque presenti, sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: "concernente la" e "concernente il";

alla pagina 42, prima colonna, art. 2, comma 2, lettera *a)*, al quinto rigo, le parole «economico patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti «*economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria*»;

alla pagina 42, prima colonna, art. 2, comma 2, lettera *b)*, al primo rigo, le parole «*b)* Allegato n. 5 "*Allegati* alla delibera di riaccertamento straordinario dei residui"» sono sostituite dalle seguenti: « *b)* Allegato n. 5 *recante gli allegati* alla delibera di riaccertamento straordinario dei residui»; ed ancora, al terzo e quarto rigo, le parole «a seguito del riaccertamento straordinario dei residui» sono sostituite dalle seguenti: «*nel bilancio di previsione 2015-2017* a seguito del riaccertamento straordinario dei residui *alla data del l° gennaio 2015*»:

alla pagina 42, prima colonna, art. 2, comma 2, lettera *c)*, le parole «*c)* Allegato n. 6 "*Piano* dei conti integrato"» sono sostituite dalle seguenti: «*c)* Allegato n. 6 *recante il piano* dei conti integrato»;

alla pagina 42, prima colonna, art. 2, comma 2, lettera *e)*, le parole «*e)* Allegato n. 8 "*Allegati* delle variazioni del bilancio di previsione per il tesoriere"» sono sostituite dalle seguenti: «*e)* Allegato n. 8 *recante gli allegati* delle variazioni del bilancio di previsione per il tesoriere» ed ancora, nella seconda colonna, le parole «*e* in n. 8/2 "Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato"» sono sostituite dalle seguenti: «, in n. 8/2 "Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato" *e in n. 8/3 "Comunicazione al tesoriere degli aggiornamenti agli stanziamenti in esercizio o gestione provvisoria che rilevano solo ai fini del controllo del tesoriere"*»;

alla pagina 42, seconda colonna, art. 2, comma 2, lettera *f)*, le parole «*f)* Allegato n. 9 "*Schema* del Bilancio di previsione"» sono sostituite dalle seguenti: «*f)* Allegato n. 9 *recante schema* del "Bilancio di previsione"»;

alla pagina 42, seconda colonna, art. 2, comma 2, lettera *g)*, le parole «*g)* Allegato n. 10 "*Schema* del Rendiconto della gestione"» sono sostituite dalle seguenti: «*g)* Allegato n. 10 *recante schema* del "Rendiconto della gestione"»;

alla pagina 42, seconda colonna, art. 2, comma 2, lettera *i)*, le parole «*i)* Allegato n. 12 "*Allegati* al Documento tecnico di accompagnamento per le regioni e al Piano esecutivo di gestione per gli enti locali"» sono sostituite dalle seguenti: «*i)* Allegato n. 12 *recante gli allegati* al Documento tecnico di accompagnamento per le regioni e al Piano esecutivo di gestione per gli enti locali*, articolato in nn. da 12/1 a 12/7,*»;

alla pagina 42, seconda colonna, art. 2, comma 2, lettera *l)*, le parole «*l)* Allegato n. 13 "*Elenco* delle entrate per titoli, tipologie e categorie"» sono sostituite dalle seguenti «*l)* Allegato n. 13 *recante l'elenco* delle entrate per titoli, tipologie e categorie*, articolato in n. 13/1 e n. 13/2,*»;

alla pagina 42, seconda colonna, art. 2, comma 2, lettera *m)*, le parole «*m)* Allegato n. 14 "*Elenco delle spese per missioni*, programmi, *titoli e* macroaggregati"» sono sostituite dalle seguenti: «*m)* Allegato n. 14 "*Elenco delle missioni*, programmi, macroaggregati e *titoli di spesa*"»;

alla pagina 42, seconda colonna, art. 2, comma 2, lettera *n)*, le parole «*n)* Allegato n. 15 "*Tassonomia* enti non sanitari *in contabilità civilistica*"» sono sostituite dalle seguenti: «*n)* Allegato n. 15 "Enti non sanitari - *Prospetto di ripartizione della spesa per Missioni-Programmi-COFOG e SIOPE*"»;

alla pagina 42, seconda colonna, art. 2, comma 2, lettera *o)*, le parole «*o)* Allegato n. 16 "*Tassonomia enti* sanitari"» sono sostituite dalle seguenti: «*o)* Allegato n. 16 "*Enti* sanitari - *Prospetto di ripartizione della spesa per Missioni-Programmi-COFOG*"»;

alla pagina 42, seconda colonna, art. 2, comma 2, lettera *p)*, le parole «*p)* Allegato n. 17 "*Conto* del tesoriere"» sono sostituite dalle seguenti: «*p)* Allegato n. 17 "*Rendiconto* del tesoriere", *articolato in nn. 17/1, 17/2 e 17/3,*»;

alla pagina 371, allegato E/2, recante l'allegato n. 8/2 al decreto legislativo n. 118/2011, nella denominazione, è eliminata la ripetizione della parola «del»;

alle pagine 613 e 621, allegato L, recante gli allegati n. 13/1 e n. 13/2 al decreto legislativo n. 118/2011 nelle denominazioni la parola «*tipogie*» è sostituita con la parola «*tipologie*».

15A01823

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-057) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.